



Unione dei Comuni Valle del Savio



Bagno di
Romagna



Mercato
Saraceno



Verghereto

Comuni di

REGOLAMENTO EDILIZIO

Allegato 9 ALLESTIMENTI TEMPORANEI SU AREE PUBBLICHE

9_a Chioschi

9_b Dehors

Il presidente
Monica Rossi

Il sindaco di Bagno di Romagna
Enrico Spighi

Il sindaco di Mercato Saraceno
Monica Rossi

Il sindaco di Verghereto
Simone Mercatelli

APPROVAZIONE

Delibera C.C. n° ____ del ____/____/____







Monica Rossi Presidente dell'Unione dei Comuni Valle Savio

Enrico Spighi Sindaco di Bagno di Romagna

Claudia Mazzoli Assessore Urbanistica Bagno di Romagna

Monica Rossi Sindaco di Mercato Saraceno

Raffaele Giovannini Assessore Urbanistica di Mercato Saraceno

Simone Mercatelli Sindaco e Assessore Urbanistica di Verghereto

UFFICIO DI PIANO

Ing. Giovanni Fini Responsabile

Arch. Sandra Vecchietti Progettista

Dott. Luca Bisogni Ambiente e Valsat

Avv. Federico Gualandi Aspetti giuridici

Geom. Anna Ercolani Coordinamento

Per. Agr. Flavio Plumari Responsabile cartografia

Dott. Federica Rossi Aspetti economico-finanziari

Geol. Alessandro Biondi Aspetti geologici

UFFICI TECNICI COMUNALI

Ing. Sonia Bartolini, Geom. Daniela Gentili, Arch. Licia Bardi, Comune di Bagno di Romagna

Arch. Stefano Gradassi, Geom. Barbara Trombaccini, Geom. Valentina Gori, Comune di Mercato Saraceno Arch.

Samuele Marzelli, Comune di Verghereto

COLLABORAZIONI E CONTRIBUTI SPECIALISTICI

Prof. Ernesto Antolini, Ing. Lia Marchi Inserimento paesaggistico nuovi edifici/ manufatti edilizi agricoli e produttivi nel territorio rurale.

I disegni sono dell'Arch. Gianfranco Corzani

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Dott. Natascia Salsi Garante della comunicazione e della partecipazione





Sommario

9_a CHIOSCHI	8
Art.1 Oggetto e finalità.....	8
Art. 2 Localizzazione delle aree da destinarsi all’installazione di chioschi.....	8
Art.3 Criteri generali per l’installazione dei chioschi.....	9
Art.4. Concessione permanente e occupazione temporanea di suolo pubblico	9
Art.5 Criteri di priorità nell’assegnazione delle aree da destinare a chiosco.....	10
Art.6 Convenzione.....	11
Art.7 Durata – Incedibilità	11
Art.8 Corrispettivo.....	11
Art.9 Recesso unilaterale	11
Art.10 Diritti del Comune	11
Art.11 Decesso del concessionario.....	11
Art.12 Permesso di costruire.....	12
ART. 13 Recupero funzionale chioschi esistenti.....	12
ART. 14 Altre tipologie e funzioni.....	12
Art.15 Esercizio dell’attività	13
Art.16 Requisiti igienico-sanitari ed edilizi dei chioschi	13
Art.17 Tipologie e dimensioni dei chioschi	14
Art.18 Norme igienico sanitarie.	14
Art.19 Tipologie dei chioschi.	14
Art.20 Norme igienico sanitarie	15
Art.21 Tipologie dei chioschi.	15
Art.22 Attività stagionale.	15
Art.23 Esercizio dell’attività	15
Art.24 Vendita di giornali e riviste – tipologie di chioschi.....	15
Art.25 Vendita di libri – tipologie di chioschi.	16
Art.26 Attività stagionale.	16
Art.27 Divieti, sanzioni e revoche.....	16
Art.28 Disposizioni transitorie per le strutture esistenti – Entrata in vigore	16



9_b DEHORS	33
Art.1.....	34
Oggetto e finalità.....	34
Art. 2.....	34
Definizioni.....	34
Art. 3.....	35
Tipologie ammesse per categorie di attività	35
Art. 4.....	36
Caratteristiche e limiti per l'installazione degli arredi	36
Art. 5.....	37
Elementi generali di riferimento progettuale	37
Art. 6.....	37
Riferimenti specifici per tipologie di intervento degli arredi	37
Art. 7.....	40
Procedimento per il rilascio di concessione e autorizzazione per l'installazione di arredi su area pubblica per le attività	40
Art. 8.....	42
Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	42
Art. 9.....	42
Modalità di gestione delle strutture	42
Art. 10.....	43
Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati gli arredi	43
Art. 11.....	43
Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli arredi su area pubblica.....	43
Art. 12.....	43
Durata della concessione	43
Art. 13.....	44
Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con gli arredi	44
Art. 14.....	44
Sanzioni	44



Art. 15.....	44
Richiamo di altre norme comunali	44
Art. 16.....	45
Disposizioni transitorie.....	45
Abaco arredi per i Centri storici	



9_a CHIOSCHI

Sezione 1

Art.1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione dei chioschi sul territorio, per lo svolgimento delle attività commerciali e artigianali di cui alle specifiche normative di riferimento.

Vengono pertanto disciplinate e definite la loro collocazione sul territorio, la procedura per il conseguimento della specifica concessione di suolo pubblico, le caratteristiche urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie delle strutture e la loro collocazione sul territorio.

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico. Le attività che possono essere svolte in chioschi, sono:

- a) produzione e vendita di piadina romagnola, e generi di gastronomia;
 - b) somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande;
 - c) vendita libri;
 - d) vendita giornali e riviste;
 - e) vendita di prodotti alimentari tipici locali da parte di produttori agricoli;
- ai titolari dei chioschi di cui al punto a) e e) non è consentito svolgere anche l'attività di Pubblico Esercizio di somministrazione di cui alla Legge Regionale 26.7.2003, n.14.

E' consentita la vendita di altri prodotti appartenenti al settore non alimentare, previa valutazione della Giunta Comunale.

2. Le attività sopra elencate possono essere svolte in chioschi installati su area pubblica, così come disciplinato all'art. 2.

3. Per installare i chioschi, è necessario ottenere la Concessione permanente di suolo pubblico e il Permesso di Costruire.

4. Con riferimento all'attività esercitata all'interno del chiosco, è necessario altresì effettuare le Comunicazioni, notifiche SCIA od ottenere i titoli previsti dalle specifiche normative di riferimento.

Per quanto riguarda le attività del settore alimentare, il rispetto dei requisiti igienico sanitari è verificato tramite le procedure previste dalla normativa di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004, 853/2004, 882/2004 e 2073/2005 e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 2 Localizzazione delle aree da destinarsi all'installazione di chioschi

1. Ai fini del presente regolamento vengono individuate le seguenti zone del territorio comunale:

- a) centro abitato di San Piero in Bagno, Piazza Martiri, con esclusione delle aree mercatali ordinarie annuali;
- b) centro abitato di Bagno di Romagna con esclusione di Piazza B. Ricasoli, Piazza Santa Maria, Via Fiorentina, Vicolo del Voltone, Piazzetta delle Terme, Via Palestro, Via Manin, Via della Fonte, Largo del Palagio, Vicolo dei Fanti e Via S. Lucia;
- c) direttrice stradale (SP 138) Bagno di Romagna – San Piero in Bagno;
- d) direttrice stradale (SP 43) San Piero in Bagno – Acquapartita - Casellina e (SP 113) Acquapartita – Selvapiana;
- e) direttrice stradale (SP 26) San Piero in Bagno – Santa Sofia sino al confine comunale;
- f) direttrice fondovalle Bidente di Pietrapazza: dall'inizio del territorio comunale oltre il bivio con la SP 26 e sino al confine con il Parco;
- g) direttrice Bagno di Romagna - Mandrioli SP 142;
- h) centro abitato di Ridracoli

2. nelle zone di cui al comma precedente la Giunta Comunale, nell'ambito delle aree previste dal PUG., art. 4.3.2, comma 2, lett. F), G) e H)¹, e nelle fasce di rispetto stradale, individua periodicamente, sentite le Associazioni di categoria competenti, le tipologie ed il numero di chioschi da mettere a bando, compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.

Art.3 Criteri generali per l'installazione dei chioschi

1. La disponibilità numerica dei chioschi, così come stabilita nell'art. 2, viene rilevata entro il 31 dicembre dal Responsabile del Settore Affari Generali il quale pubblicherà poi apposito bando pubblico, nel quale dovrà essere indicato:
 - a) il numero di chioschi messi a bando, suddivisi per area e per tipologia;
 - b) i requisiti, morali e professionali, previsti dalla normativa per esercitare l'attività nelle tipologie di chiosco messe a bando;
 - c) i criteri per l'assegnazione del chiosco, di cui al successivo art. 5;
 - d) termini, condizioni e modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati;
2. La richiesta dovrà essere accompagnata da apposita domanda di concessione permanente di suolo pubblico, di cui al successivo art. 4;
3. Potranno richiedere l'installazione del chiosco solamente i soggetti in possesso dei requisiti, morali e professionali, previsti dalla normativa per lo svolgimento dell'attività che potrà essere svolta nel chiosco messo a bando;
4. La ditta intestataria della concessione permanente di suolo pubblico deve essere la medesima titolare dell'attività svolta all'interno del chiosco;
5. Per tutto il territorio comunale ogni operatore potrà installare un solo chiosco;
6. I chioschi devono essere comunque installati in conformità alle disposizioni del D.lgs.n.285/1992 e successive modifiche (Codice della Strada in particolare art.16/17/18/20) e del D.P.R. n.495/1992 e successive modifiche (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada in particolare art.26/27/28/29), nonché nel rispetto delle norme della strumentazione urbanistica vigente.
7. L'occupazione della carreggiata può essere consentita a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico veicolare.
8. Nelle zone di interesse storico-ambientale l'occupazione può essere autorizzata a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
9. Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte dei chioschi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza a fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 mt (salve espresse deroghe assentite in sede di Conferenza in relazione alla disciplina viaria della Zona es. ZTL, APU ...).
10. Le occupazioni con chioschi non possono ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni così come dovranno sempre essere garantite le distanze minime dal confine stradale conformemente al dettato del Codice della Strada.

Art.4. Concessione permanente e occupazione temporanea di suolo pubblico

1. La concessione di suolo pubblico finalizzata all'installazione del chiosco è rilasciata dal Settore Lavori e Servizi Pubblici, Servizio Patrimonio;
2. Per la tipologia dei chioschi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) può essere richiesta la concessione permanente per un'ulteriore area di pertinenza a servizio del chiosco medesimo. La superficie di tale area, non può essere superiore al 100% della superficie del chiosco. Inoltre, per tale tipologia, può essere richiesta ulteriore occupazione di suolo pubblico esclusivamente a carattere temporaneo per una superficie massima pari al 100% della superficie del chiosco. La concessione temporanea di cui al presente comma, è rilasciata

¹ f) spazi aperti attrezzati al verde (U) per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive di base, fruibili alla popolazione nel suo complesso ed escluse le fasce di rispetto infrastrutturali, demaniali e cimiteriali e le aree esposte ad impatti ambientali e/o nocivi per la salute pubblica;

g) altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;

h) parcheggi pubblici (P2) di livello urbano (diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento e da quelli pertinenziali).

con le modalità di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”.

3. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione (rinnovo del permesso di costruire/autorizzazione), dovrà essere rimossa. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
4. Si determina la decadenza della concessione di diritto nel caso di sublocazione abusiva, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate.
5. La concessione viene altresì a decadere qualora, entro tre mesi dal rilascio della concessione dell'area, il concessionario non abbia avviato le pratiche amministrative necessarie per l'avvio dell'attività.
6. E' fatta sempre salva, la possibilità di revocare la concessione del suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.
7. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.
8. Nel caso in cui il concessionario non dovesse rispettare il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, gli verrà revocata la concessione con ordine perentorio di lasciare libera l'area concessa nei termini di trenta giorni. In caso di non ottemperanza interverrà il Comune con spese a carico del Concessionario.
9. A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nel Permesso di Costruire, e prima del suo rilascio, il soggetto titolare dovrà prestare apposite garanzie:
 - per la copertura degli immediati danni e ripristino del suolo pubblico a mezzo di versamento in tesoreria comunale o con polizza/e fidejussoria/e a favore del Comune, che verrà restituita al rilascio dell'usabilità del chiosco.
 - a rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ect.) a mezzo di polizza/e fidejussoria/e che sarà trattenuta dall'Amministrazione e restituita al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi.L'importo delle garanzie sarà individuato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale riportante gli importi per i danni ed il ripristino del suolo pubblico ed il costo per lo smontaggio, trasporto ed accatastamento del chiosco, sentiti i Settori interessati. Gli importi saranno aggiornati ogni tre anni secondo gli indici ISTAT.

Art.5 Criteri di priorità nell'assegnazione delle aree da destinare a chiosco

1. La selezione dell'assegnatario del chiosco sarà effettuata da una Commissione costituita, in sede di Conferenza dei Servizi, dai responsabili dei seguenti Settori ed Enti:
 - Settore Affari Generali: Ufficio Attività Economiche – Servizio Polizia Municipale
 - Lavori e Servizi Pubblici
 - Sviluppo e Assetto del Territorio
 - Polizia Municipale

Alla Conferenza dei Servizi potranno essere delegati i Responsabili degli Uffici ovvero potranno essere convocati altri Settori ed Enti, qualora si ravvisi la necessità di reperire ulteriori pareri specifici. La Conferenza è coordinata e convocata dal Responsabile del Settore Affari Generali, con possibilità di delega all'Ufficio Attività Economiche.

In tale sede verrà formulato anche un parere preliminare per il successivo eventuale Permesso di costruire.

2. La selezione del concessionario per tutte le tipologie di chioschi sarà fatta con il criterio del seguente punteggio:

migliore progetto dal punto di vista architettonico, estetico ed inserimento nel contesto anche ambientale e naturalistico	da punti 1 a punti 20
esperienza nel settore in qualità di imprenditore	punti 2 per ogni anno di esperienza, per un massimo di 8 punti

offerta economica	punti 1 ogni € 100 di incremento della tassa di occupazione di suolo fino ad un massimo di 20 punti
-------------------	---

A parità di punteggio si procederà all'assegnazione facendo riferimento all'anzianità di iscrizione al Registro Imprese e in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all'assegnazione con il sistema del sorteggio.

Art.6 Convenzione

I rapporti tra Comune e concessionario di suolo pubblico sono regolati mediante convenzione.

Art.7 Durata – Incedibilità

La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi ha durata di anni 10 (dieci) con possibilità di rinnovo per altri dieci.

La concessione o la locazione non è cedibile a terzi.

Art.8 Corrispettivo

Le tariffe annue di occupazione suolo saranno determinate dall'organo competente e vanno versate annualmente anticipatamente, pena la decadenza della concessione.

Art.9 Recesso unilaterale

Per giustificati motivi di pubblico interesse il Comune potrà, in qualsiasi momento, revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi.

Salvo ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca va comunicato al concessionario con preavviso di almeno sei mesi.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno tre mesi prima.

Art.10 Diritti del Comune

Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, se del caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono, etc. del chiosco installato su area pubblica il Comune ha pieno incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di trenta giorni.

In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario.

Le eventuali spese di custodia cadono ad esclusivo carico del concessionario.

Art.11 Decesso del concessionario.

E' facoltà del Comune, in caso di decesso del concessionario, di rilasciare una nuova concessione agli eredi legittimi o testamentari.

In tal caso la concessione sarà rilasciata previa rideterminazione del canone e stipula di nuova convenzione.

L'attività andrà intrapresa entro un anno dal decesso ove il nuovo concessionario possenga i requisiti per l'esercizio dell'attività.

Art.12 Permesso di costruire

1. L'installazione del chiosco è soggetta a Permesso di Costruire, la cui domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere tutti gli elementi specificati nella strumentazione urbanistica e nella legislazione regionale e statale vigenti e più specificatamente:

- la concessione di suolo pubblico, e relativa polizza fidejussoria;
- lo stralcio dello strumento urbanistico ed estratto di mappa catastale con individuazione esatta dell'area;
- le copie del progetto con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per effettuare le verifiche delle condizioni relative all'ubicazione;
- le domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari, dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete delle fognature, del nulla-osta da parte dell'ente proprietario della strada prospiciente, se non comunale, etc.;

2. Le tipologie di chioschi verranno valutate in sede progettuale, sulla base delle dimensioni e caratteristiche previste nei successivi articoli.

3. Il Comune può disporre la revoca del Permesso di Costruire in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, disponendo la rimozione del manufatto previo preavviso di mesi sei, al fine di dare la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in un'altra area.

4. Non sono ammesse installazioni di chioschi nell'ambito di pertinenza degli impianti per distribuzione di carburante.

5. I nuovi chioschi dovranno essere collocati ad una distanza minima di ml. 1,5 dal confine della proprietà adiacente.

6. In deroga al comma precedente i chioschi esistenti potranno ampliarsi e/o adeguarsi con le seguenti modalità rispetto alle proprietà confinanti:

- a) se la distanza dal confine è inferiore a ml. 1, l'ampliamento/adeguamento può essere effettuato solo nel rispetto di tale distanza minima;
- b) se la distanza dal confine è compresa fra ml. 1 e ml. 1,5 l'ampliamento/adeguamento potrà essere realizzato mantenendo l'attuale allineamento con la proprietà confinante.

Tuttavia, quanto sopra decade se esistono le condizioni di fattibilità per realizzare l'ampliamento/adeguamento ad una distanza minima di ml. 1,5 dalle proprietà confinanti.

6. Le istanze di rilascio di Permesso di Costruire devono essere precedute obbligatoriamente dall'istanza di cui all'art. 5 (parere preliminare).

7. L'ampliamento di superficie utile netta di un chiosco già esistente è sottoposto all'iter previsto per il rilascio del Permesso di Costruire, mentre il solo inserimento dei servizi igienici nei chioschi che ne sono attualmente sprovvisti, è da considerarsi come adeguamento alle disposizioni contenute nella normativa vigente.

8. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente regolamento è necessario fare riferimento sia alle norme che disciplinano le diverse attività commerciali e/o artigianali che vengono svolte all'interno dei chioschi, sia alle norme in materia igienico-sanitaria ed urbanistico-edilizia.

ART. 13 Recupero funzionale chioschi esistenti

E' ammesso il recupero funzionale dei chioschi esistenti non più utilizzati tramite l'insediamento di una delle altre attività esplicitate nelle successive sezioni, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dal presente Regolamento e dalle normative vigenti.

ART. 14 Altre tipologie e funzioni

Sono ammesse altre tipologie di chioschi e/o nuove funzioni al di fuori di quelle ivi regolamentate, previa presentazione di specifico progetto e valutazione da parte della Giunta Comunale.

Sezione 2 PRODUZIONE E VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA E GENERI DI GASTRONOMIA

Art.15 Esercizio dell'attività

1. L'attività di produzione e vendita di piadina romagnola e dei generi di gastronomia può essere esercitata in chioschi installati ai sensi delle Disposizioni generali contenute nella Sezione 1° e delle disposizioni di cui alla presente sezione, da artigiani in possesso di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane per la sola produzione e vendita del prodotto. In questo caso l'esercizio dell'attività abilita alla vendita esclusivamente dei prodotti di propria produzione, quali piadina romagnola e crescioni ed esclude la vendita di qualunque prodotto alimentare, non di propria produzione, comprese le bevande. E' necessario essere altresì in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa sul commercio per la vendita di prodotti del settore alimentare, qualora l'attività artigianale sia connessa alla vendita di prodotti non di propria produzione, comprese le bevande.

Art.16 Requisiti igienico-sanitari ed edilizi dei chioschi

1. L'attività di produzione e vendita di piadina romagnola e di generi di gastronomia, può essere esercitata in chioschi che abbiano i seguenti requisiti:

- a) I locali per la vendita e laboratorio dovranno avere altezza media interna pari a m. 2,70 e comunque altezza minima non inferiore a mt. 2,00;
- b) La superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere inferiore a mq. 9.00. A tale superficie va aggiunto il servizio igienico ad uso del personale;
- c) I nuovi chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico accessibile dall'interno, con lavandino con rubinetto a pedale e fotocellula, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Tale servizio deve essere composto da un bagno ed un antibagno/spogliatoio, aventi altezza media non inferiore a mt. 2.40 e comunque altezza minima non inferiore a m. 2.00, e superficie di mq. 3.50;
- d) I materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive agli operatori e alla preparazione dei cibi. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo;
- e) Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere di 1/8, mentre per il bagno l'apertura finestrata può essere di 1/12, o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale;
- f) I chioschi devono essere strutturati in modo da avere una separazione fisica o funzionale tra la zona di preparazione e la zona di vendita;
- g) All'interno dovrà essere collocato un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere nonché un frigorifero per la conservazione delle materie prime (in caso di vendita di bibite i frigoriferi dovranno essere 2) e una cappa di aspirazione attrezzata con idonei sistemi di filtraggio, posizionata sopra il punto di cottura, con attivazione meccanica e sfogo in copertura del chiosco;
- h) All'interno dei chioschi i pavimenti e le pareti, fino ad un'altezza di m. 2.00, dovranno essere in materiale lavabile e disinfettabile. Uguali caratteristiche dovranno avere i piani di lavoro e di vendita;
- i) All'interno e all'esterno dovranno essere collocati idonei contenitori per i rifiuti, dotati di coperchi collegati a pedaliera, o comunque attrezzati con chiusura automatizzata;
- j) Allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto comunale;
- k) Allacciamento alla rete fognante pubblica;
- l) Allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica;
- m) La collocazione del chiosco non deve pregiudicare la salubrità e sicurezza degli alimenti preparati e commercializzati;
- n) Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività.

Art.17 Tipologie e dimensioni dei chioschi

1. La tipologia dei chioschi per la produzione e vendita di piadina romagnola deve rispettare le seguenti caratteristiche di base:
 - Forma: pianta poligonale (rettangolare/quadrata, esagonale, ottagonale) come da tipologie allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 - a) Pianta Esagonale/ottagonale (tipologia n° 1): tetto a padiglione con o senza elemento aggiuntivo (pagoda);
 - b) Pianta Quadrata (tipologia n° 2): quattro falde convergenti in un punto con pendenza non superiore al 45%;
 - c) Pianta Quadrata – rettangolare più appendice (tipologia n° 3): tetto a padiglione;
 - Materiale: legno, tetto in rame o lamiera grecata testa di moro, gronde e pluviali in rame.
 - Sporto di gronda con profondità da zero fino al max 40 cm;
 - Superficie max 20 mq compreso il servizio igienico per il personale (la superficie escluso il bagno non dovrà essere inferiore a 9 mq);
 - Titolo abilitativo = Permesso di costruire convenzionato
2. Per l'insegna d'esercizio vale il regolamento delle insegne vigente.

Sezione 3

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art.18 Norme igienico sanitarie.

1. Per i chioschi adibiti alla produzione e somministrazione di prodotti alimentari e bevande valgono le norme di cui all'art. 14 del presente regolamento ed altresì:
 - i chioschi esistenti che sono privi di servizio igienico non possono esercitare la propria attività oltre le cinque ore giornaliere consecutive;
 - ove non sia possibile realizzare una separazione fisica della zona preparazione/somministrazione da quella di stoccaggio, dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari e delle bevande da conservare, tale da evitare possibili rischi di contaminazione;
 - il banco bar deve essere provvisto di lavello approvvigionato di rete acquedottistica;
 - idonee attrezzature atte a garantire la conservazione di prodotti alimentari deperibili in regime di temperatura controllata, gli arredi ed il piano di lavoro, le pareti per un'altezza di ml. 2.00 e i pavimenti devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile.

Art.19 Tipologie dei chioschi.

1. La tipologia dei chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare le seguenti caratteristiche di base:
 - Forma: pianta poligonale (rettangolare/quadrata, esagonale, ottagonale) di cui alle tipologie n° 1,2,3 allegate al presente atto e appendice di cui alla tipologia N° 4;
 - Materiale: legno, tetto in rame o lamiera grecata testa di moro, gronde e pluviali in rame.
 - Sporto di gronda con profondità da zero fino al max 40 cm.
 - Superficie massima: 30 mq compreso il servizio igienico per il personale (la superficie escluso il bagno non dovrà essere inferiore a 9 mq)
 - L'opportunità di dotare la struttura di servizio igienico per il pubblico dovrà essere valutata volta per volta a seconda che l'Amministrazione Comunale configuri l'esercizio come locale pubblico o che il gestore dell'attività intenda usufruire di un'area di consumazione sul posto degli alimenti;
 - Titolo abilitativo = Permesso di costruire convenzionato
 - Su richiesta possibilità di realizzare tettoia con copertura in rame o lamiera grecata, con superficie massima pari a quella del chiosco e cioè 30 mq.
2. Per l'insegna d'esercizio vale il regolamento delle insegne vigente.

Sezione 4

VENDITA DI PRODOTTI TIPICI LOCALI DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI

Art.20 Norme igienico sanitarie

1. Per i chioschi adibiti al commercio, da parte di produttori agricoli in possesso del relativo titolo, di prodotti tipici locali (funghi, tartufi, miele, ecc.) valgono le norme generali di cui all'art. 14 ed altresì:

- ove non sia possibile realizzare una separazione fisica della zona vendita da quella di stoccaggio, dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari;
- dovranno essere coperti e chiusi con pareti interne lavabili e disinfettabili;
- avere un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere.

Art.21 Tipologie dei chioschi.

1. La tipologia dei chioschi per la vendita di prodotti tipici da parte dei produttori agricoli deve rispettare le seguenti caratteristiche di base:

- Forma: pianta rettangolare/quadrata come da tipologia n° 7 allegata al presente atto, tetto a capanna;
- Materiale: legno, tetto in rame /lamiera grecata testa di moro gronde e pluviali in rame.
- Superficie: max 13 mq compreso il servizio igienico (la superficie escluso il bagno non dovrà essere inferiore a 9 mq);
- Altezza media interna non inferiore a 2,70 mt.;

Titolo abilitativo = Permesso di costruire convenzionato

Art.22 Attività stagionale.

1. In alternativa alla collocazione permanente di chiosco per la vendita di prodotti tipici può essere richiesta dal produttore agricolo la collocazione stagionale, per il periodo compreso dalla settimana antecedente la Pasqua e comunque dal 01.04 sino al 31.10 di ogni anno;
2. Il chiosco dovrà essere smontato al termine del periodo di collocazione.
3. Il manufatto dovrà essere un tenso- struttura o una struttura in metallo/legno con copertura in teli non lucidi di colore consono con il contesto esistente oppure anche una struttura in legno come quello permanente, facilmente smontabile;
4. In caso non venga realizzato il servizio igienico non ci dovrà essere la permanenza più di 5 ore consecutive giornaliere
5. Costituisce Titolo abilitativo ai fini del presente articolo la Denuncia Inizio Attività.

Sezione 5

VENDITA LIBRI – VENDITA GIORNALI E RIVISTE

Art.23 Esercizio dell'attività

1. L'attività di vendita di libri e libri usati può essere esercitata in chioschi installati ai sensi delle Disposizioni generali contenute nella sezione 1°, e delle disposizioni di cui alla presente sezione, secondo le norme di cui al D.Lgs. 114/98.

2. L'attività di vendita di giornali e riviste può essere esercitata in chioschi installati ai sensi delle Disposizioni generali contenute nella sezione 1°, e delle disposizioni di cui alla presente sezione, secondo le norme di cui al D.Lgs. 24.4.2001 n. 170 e della normativa regolamentare comunale vigente.

Art.24 Vendita di giornali e riviste – tipologie di chioschi.

1. La tipologia dei chioschi per la vendita di giornali e riviste deve rispettare le seguenti caratteristiche di base:

- Forma: pianta poligonale (esagonale/ottagonale) come da tipologia n° 5 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Materiale: ferro/ghisa, tetto in rame gronde e pluviali in rame.

- Superficie: max 16 mq compreso il servizio igienico (la superficie escluso il bagno non dovrà essere inferiore a 9 mq;
- Altezza media interna non inferiore a 2,70 mt.;
- Per l'insegna d'esercizio vale il regolamento delle insegne vigente
- Titolo abilitativo: Permesso di costruire convenzionato.

Art.25 Vendita di libri – tipologie di chioschi.

1. La tipologia dei chioschi per la vendita di libri deve rispettare le seguenti caratteristiche di base:

- Forma: pianta rettangolare/quadrata come da tipologia n° 6 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Materiale: ferro/ghisa, tetto in rame gronde e pluviali in rame.
- Superficie max 30 mq compreso il servizio igienico (la superficie escluso il bagno non dovrà essere inferiore a 9 mq);
- Altezza media interna non inferiore a 2,70 mt.;
- Titolo abilitativo = Permesso di costruire convenzionato

Art.26 Attività stagionale.

1. In alternativa alla collocazione permanente di chiosco per la vendita di libri può essere richiesta dall'esercente la collocazione stagionale, per il periodo compreso dalla settimana antecedente la Pasqua e comunque dal 01.04 sino al 31.10 di ogni anno.
2. Il chiosco dovrà essere smontato al termine del periodo di collocazione.
3. Il manufatto dovrà essere un tenso- struttura o una struttura in metallo/legno con copertura in teli non lucidi di colore consono con il contesto esistente, con superficie massima di 35 mq.
4. in caso di attività stagionale di vendita di libri non valgono le esclusioni di cui all'art. 2, 2° comma, lett. a) e b).
5. Costituisce Titolo abilitativo ai fini del presente articolo la Denuncia Inizio Attività

Sezione 6

DIVIETI, SANZIONI E REVOCHE

Art.27 Divieti, sanzioni e revoche.

- 1 E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente richiesta ed autorizzata.
2. Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato dalla normativa specifica per ogni materia, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Regolamento approvato con atto C.C. n. 53 del 27.11.2008.
3. Le opere realizzate in difformità di permesso di costruire e/o denuncia inizio attività di cui alla Legge Regionale n. 31/2002, che comportano il non rispetto della tipologia e caratteristiche dei chioschi di cui all'art. 8, dovranno essere ripristinate, oltretutto assoggettate alle sanzioni di cui alla Legge Regionale 20.10.2004 n. 23, e successive modifiche.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il permesso di costruire o la concessione suolo pubblico, viene a decadere di conseguenza l'esercizio dell'attività effettuata nel chiosco. Le eventuali autorizzazioni ottenute per l'esercizio dell'attività potranno essere trasferite in altro luogo, qualora previsto dalla normativa di riferimento.
5. La mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente Regolamento sono punibili ai sensi dell'art.650 C.P.
6. Le contestazioni delle violazioni compete alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale e per gli aspetti di specifica competenza al Servizio Territoriale dell'ARPA e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
8. Per ogni altra caratteristica dei luoghi di lavoro si rimanda comunque alle normative vigenti in materia.

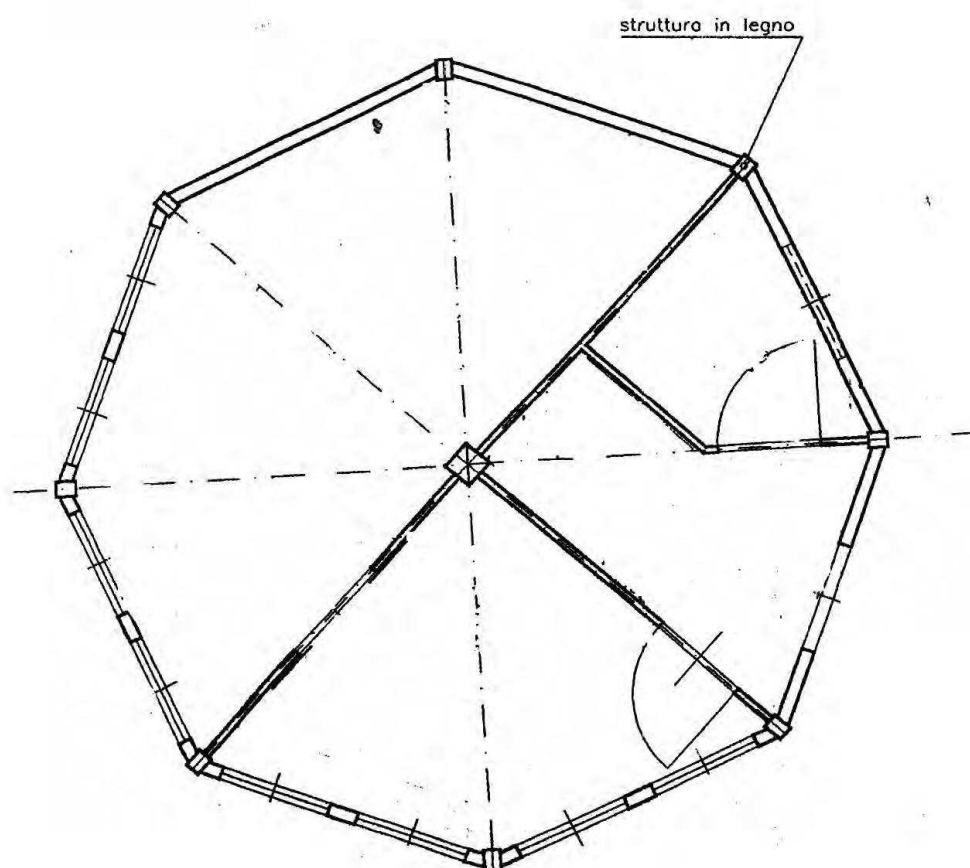
Art.28 Disposizioni transitorie per le strutture esistenti – Entrata in vigore

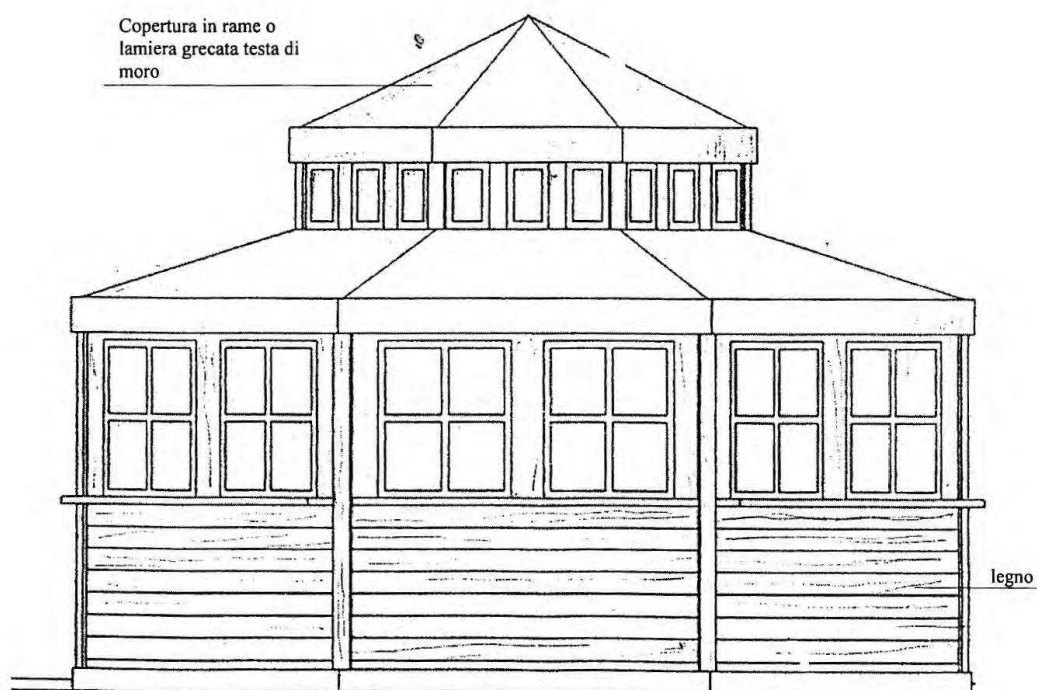
Sono fatte salve sino a nuova modifica le attività in chioschi già esistenti ad eccezione di quelle che sono sprovvisti di permesso di costruire o di concessione permanente di suolo pubblico le quali dovranno provvedere tempestivamente

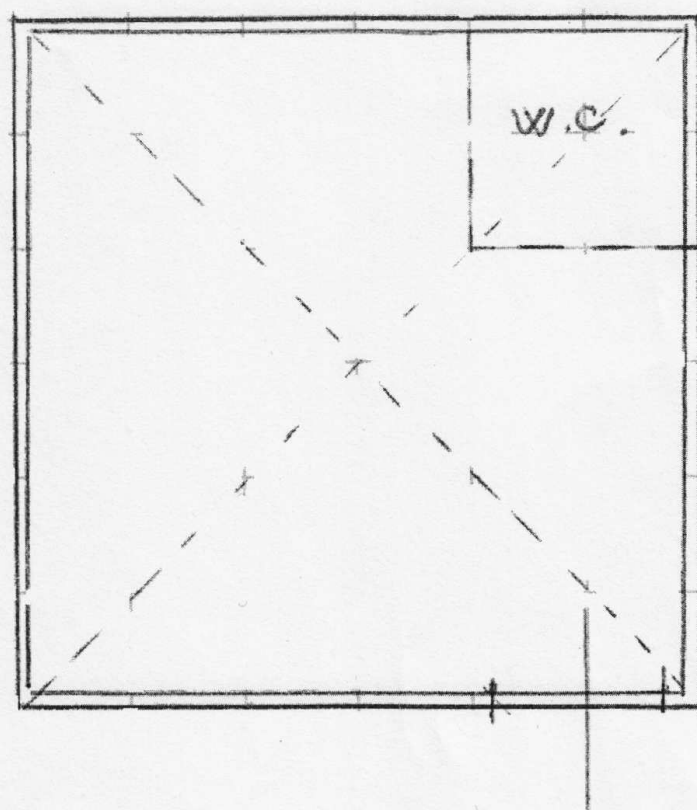


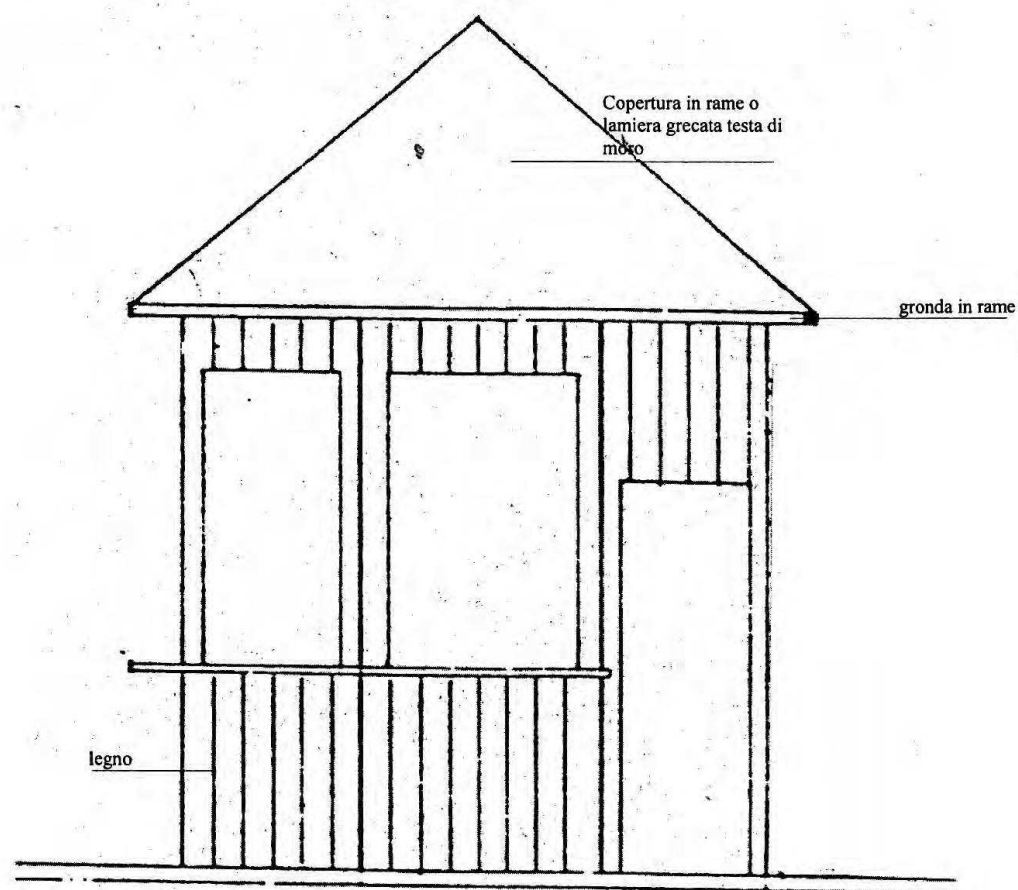
a regolarizzare le proprie posizioni entro e non oltre 12 mesi dalla data di esecutività della delibera con cui si approva il presente Regolamento.

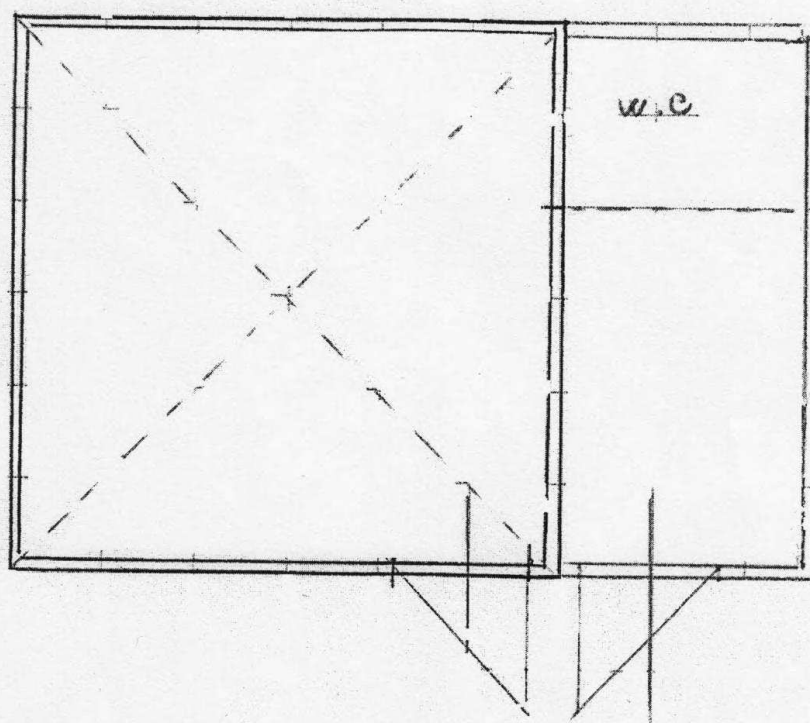
Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione definitiva, al termine del periodo di pubblicazione della delibera di approvazione.

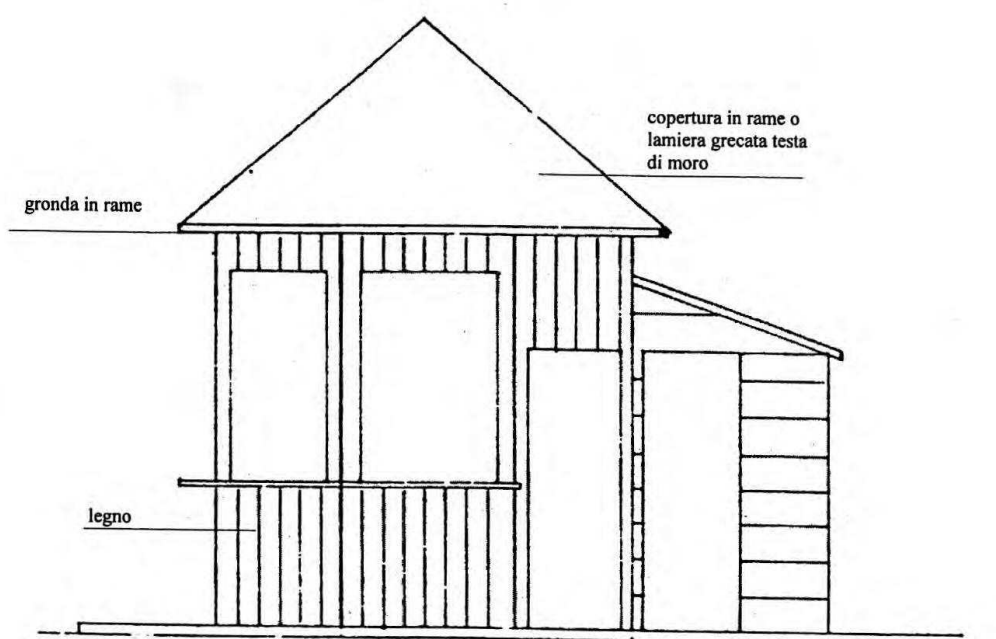
TIPOLOGIA n. 1**PIANTA**

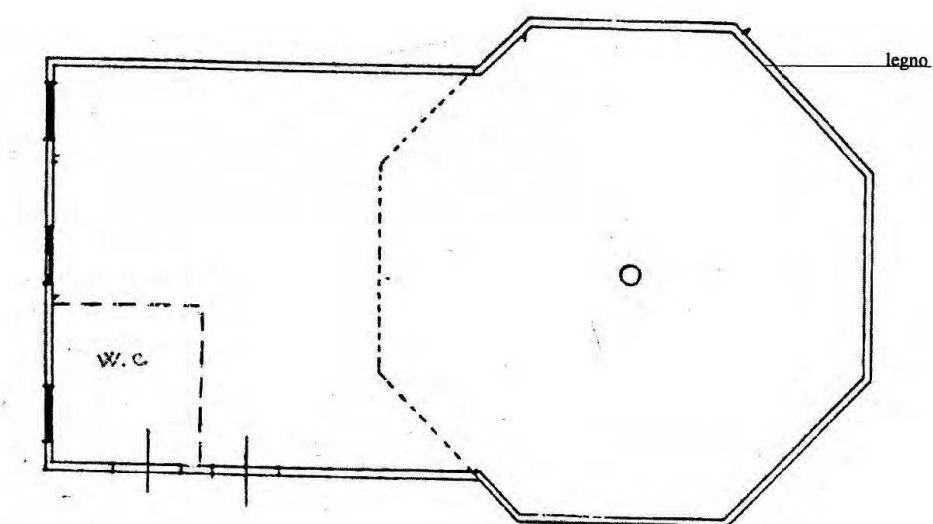
TIPOLOGIA n. 1**PROSPETTO**

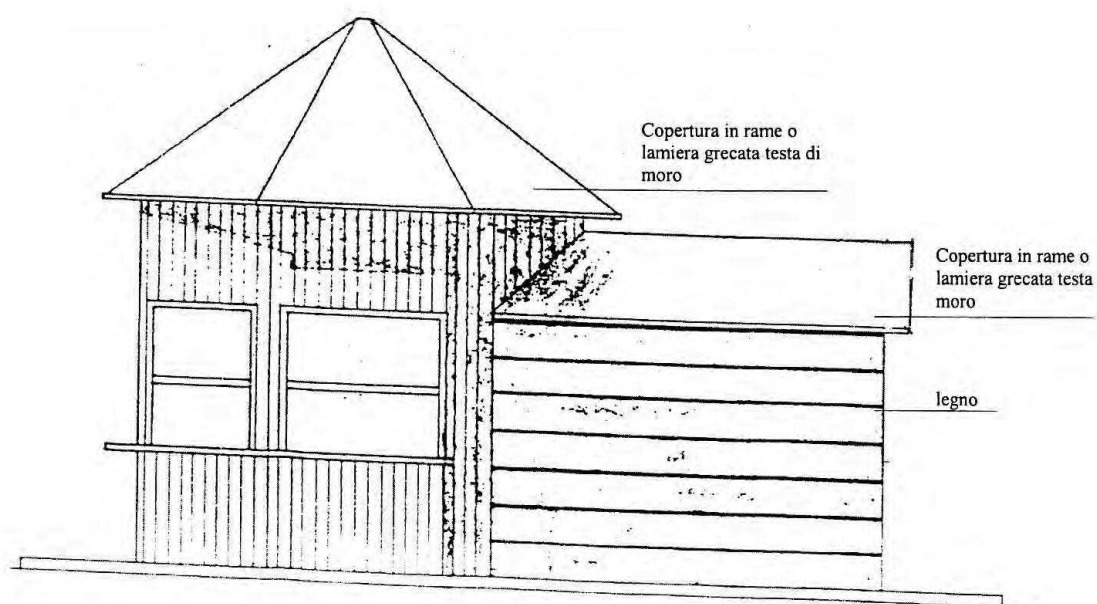
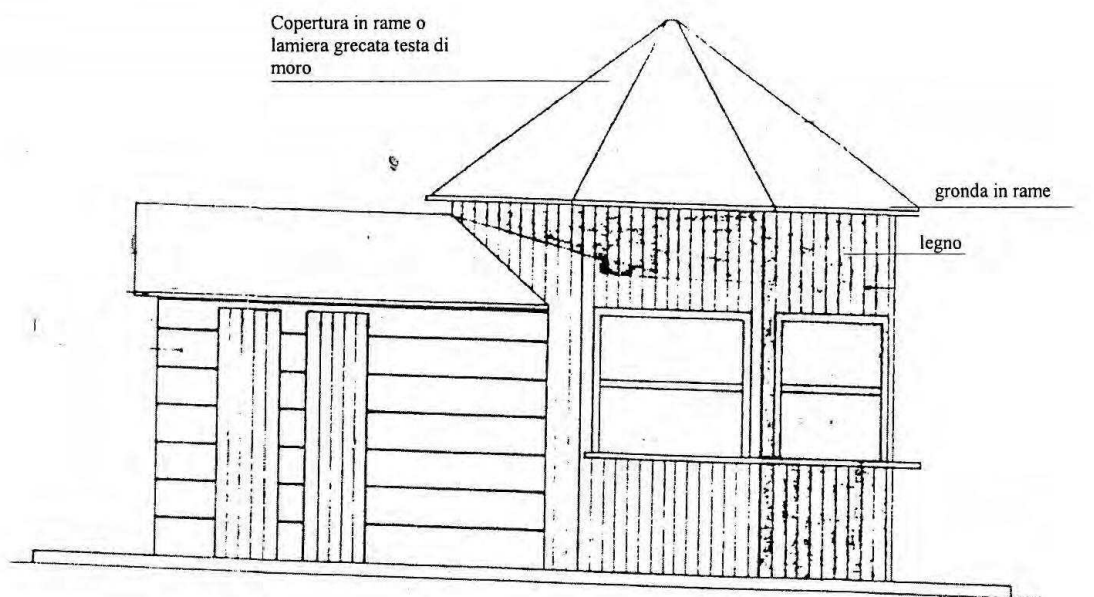
TIPOLOGIA n. 2**PIANTA**

TIPOLOGIA n. 2**PROSPETTO**

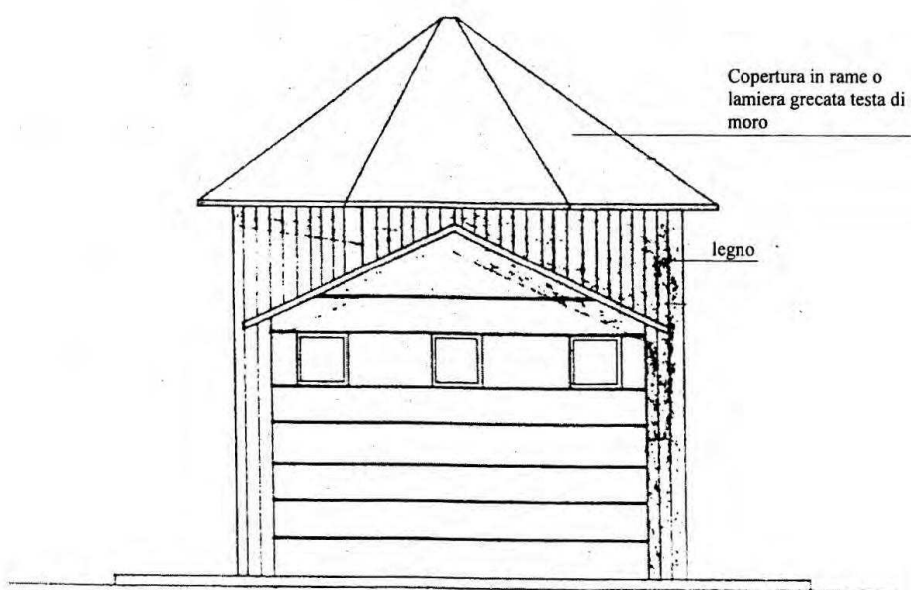
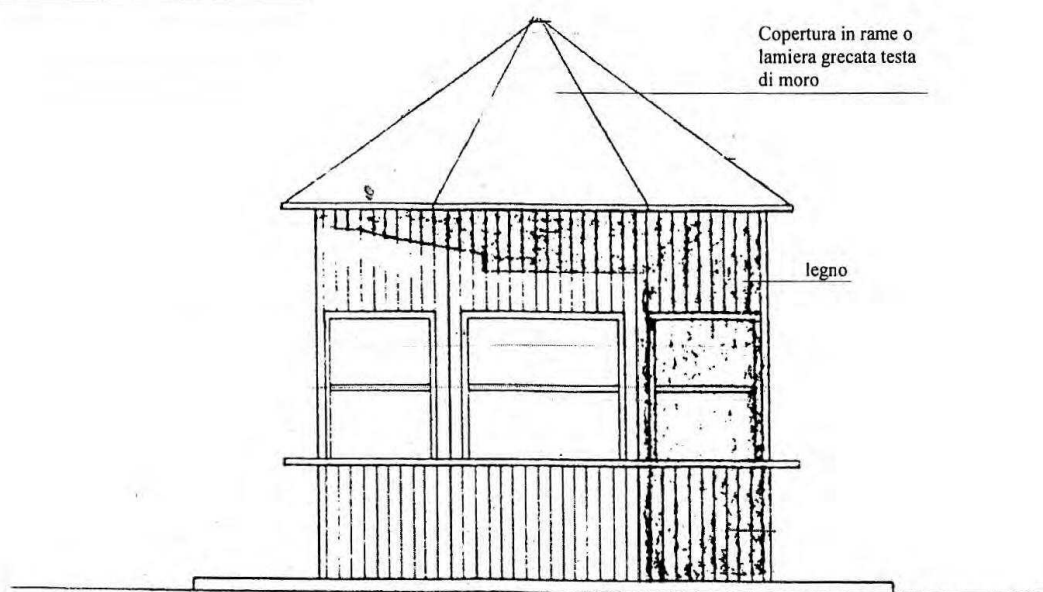
TIPOLOGIA n. 3**PIANTA**

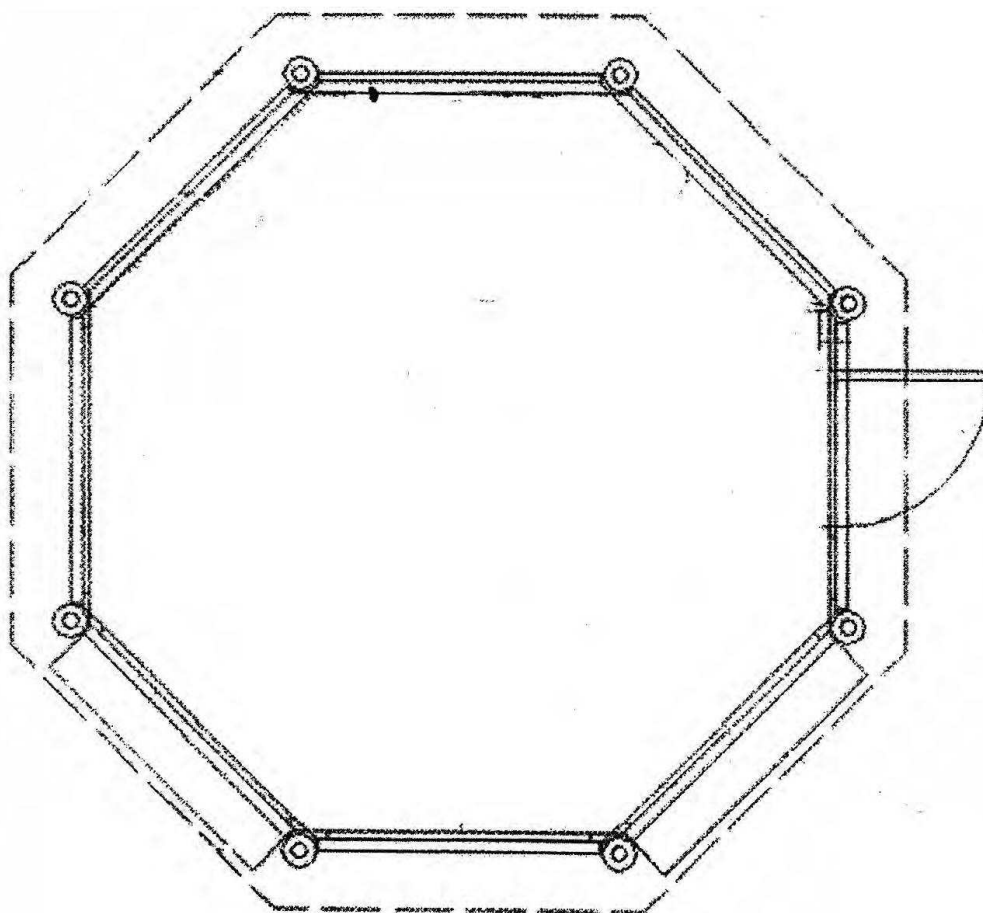
TIPOLOGIA n. 3**PROSPETTO**

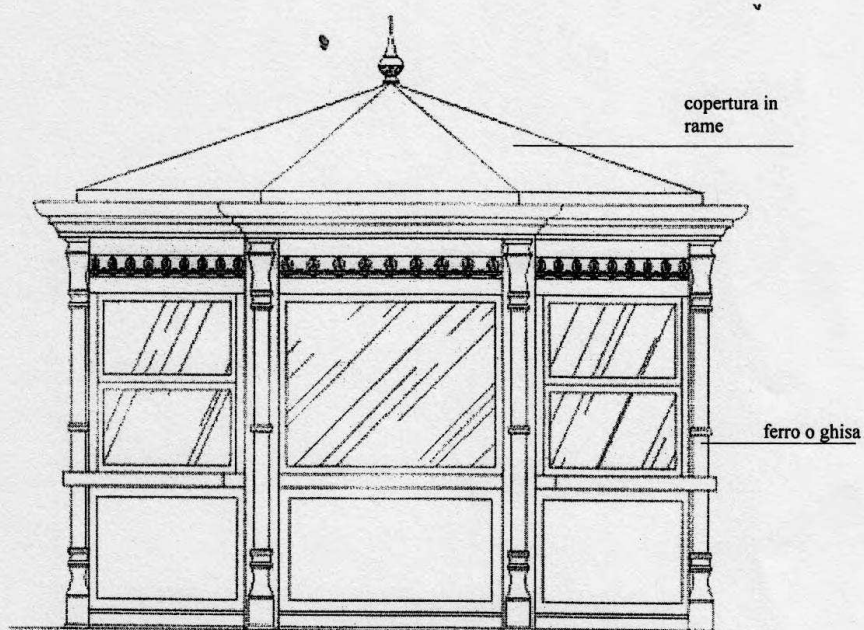
TIPOLOGIA n. 4**PIANTA**

TIPOLOGIA n. 4**PROSPETTI**

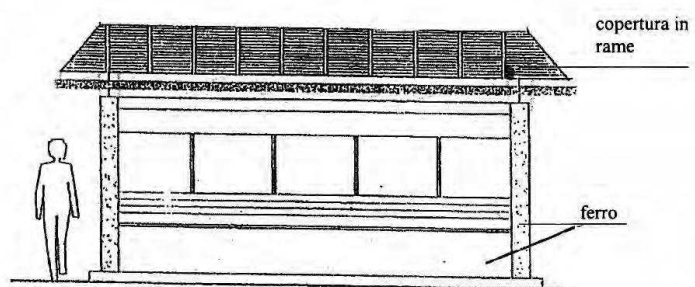
TIPOLOGIA n. 4
PROSPETTI FRONTALI



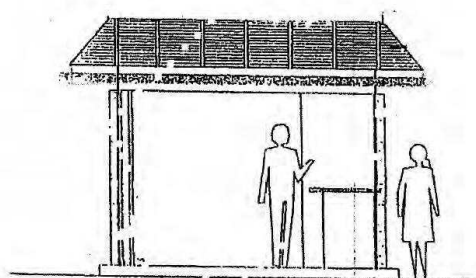
TIPOLOGIA n. 5**PIANTA**

TIPOLOGIA n. 5**PROSPETTI**

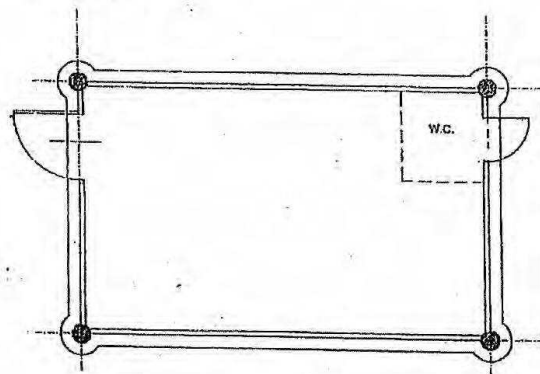


TIPOLOGIA n. 6**PROSPETTO –
SEZIONE E PIANTA**

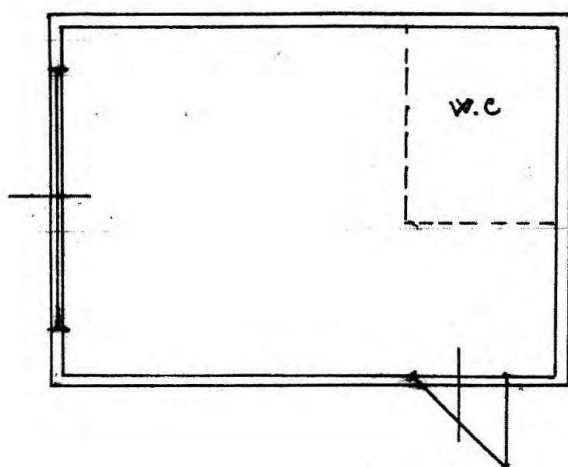
PROSPETTO

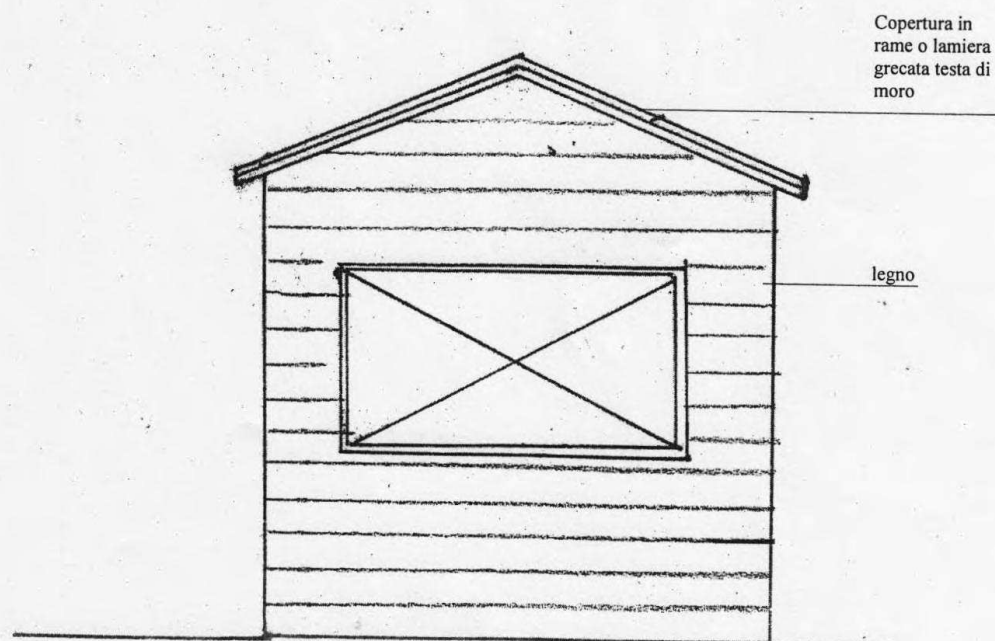
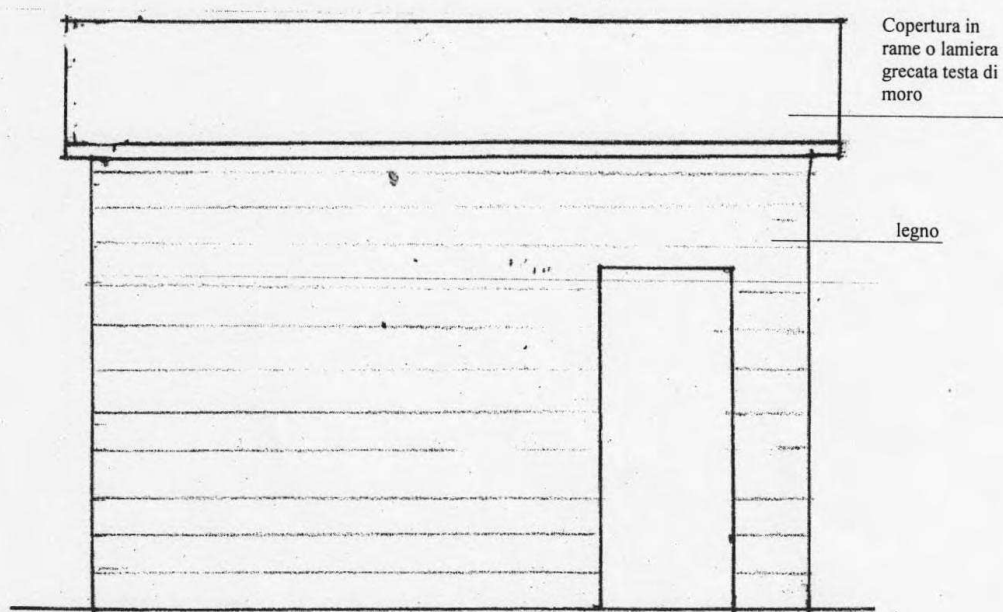


SEZIONE



PIANTA

TIPOLOGIA n. 7**PIANTA**

TIPOLOGIA n. 7**PROSPETTI**

9_b DEHORS

Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di arredi per attività su area pubblica

TITOLO I - CARATTERI GENERALI

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico per l'installazione di allestimenti stagionali o permanenti con la finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale del territorio.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e puntuale disciplina che vincola le singole progettazioni degli allestimenti definendone i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.
3. In particolare a maggior tutela dei centri storici, il presente regolamento è supportato dall'Abaco Arredi, quale disciplina particolareggiata allegata al presente Regolamento.
4. Nel rispetto di quanto previsto nei successivi articoli e dalla vigente disciplina in materia edilizia, per casi specifici e particolari, possono essere valutate eccezionalmente proposte progettuali anche non contemplate nel presente Regolamento, se debitamente motivate e rappresentate mediante progettazione coordinata, qualora il contesto dei luoghi lo consenta e previo parere favorevole dei servizi comunali competenti e degli Enti preposti;
5. La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private aperte al pubblico, esterne ai locali, immediatamente prospicienti spazi pubblici e di cui sia conseguita la disponibilità;

Art. 2

Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:

1) "allestimenti" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, in prossimità di attività autorizzate di seguito elencate e da parte dei titolari delle medesime attività, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di riqualificazione turistica elaborati dall'Amministrazione Comunale:

- a) Pubblici Esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 14/2003 (Bar, Ristoranti, etc.);
- b) Attività svolte in forma artigianale poste all'interno di locali siti in edifici (pizzerie al taglio, rosticcerie, gastronomie, gelaterie, etc.);
- c) Esercizi di vendita al dettaglio (D.Lgs. 114/1998);

2) "dehors" insieme di allestimenti a servizio delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma precedente;

3) "Amministrazione Comunale" si intende il Comune di Bagno di Romagna;

4) "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico;

5) “aree aperte al pubblico” le aree private esterne ai locali ove si svolgono le sopradette attività aperte al pubblico immediatamente prospicienti spazi pubblici e di cui sia conseguita la disponibilità;

6) “Abaco arredi” disciplina particolareggiata dei dehors nel tessuto storico, che vincola le singole progettazioni degli allestimenti definendone i caratteri qualitativi e di superficie per i diversi elementi di arredo, approvato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini;

TITOLO II- “DISCIPLINA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI

Art. 3

Tipologie ammesse per categorie di attività

I titolari delle seguenti attività, a seconda della tipologia di esercizio a cui appartengono, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico esclusivamente per la collocazione delle attrezzature di seguito elencate e schematizzate in Livelli da 1 a 5 nell'Abaco allegato al presente Regolamento:

1. Pubblici Esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 14/2003

È consentita la collocazione permanente o temporanea delle attrezzature di dehors, di Livello da 1 a 5 dell'Abaco. La collocazione degli arredi dal Livello 1 al Livello 4 è soggetta unicamente al rilascio di occupazione di suolo pubblico il cui procedimento è disciplinato all'art. 9 del presente Regolamento. Gli arredi del livello 5, laddove consentiti, sono soggetti a Permesso di Costruire.

L'occupazione di suolo con gli arredi deve realizzarsi in prossimità del locale garantendo la maggiore attiguità allo stesso. Di norma, nel caso di allestimenti addossati al fabbricato, il tratto di facciata interessata deve essere limitato a quello relativo all'attività svolta, di larghezza pari ai locali interni cui sono collegati. Sono fatti salvi i diritti di terzi. Le attrezzature devono essere finalizzate nel loro insieme unicamente al servizio di somministrazione al pubblico all'aperto di alimenti e bevande.

2. Attività alimentari svolte in forma artigianale

È consentita la collocazione permanente o temporanea delle attrezzature di Livello da 1 a 3 dell'Abaco; La collocazione degli arredi è soggetta unicamente al rilascio di occupazione di suolo pubblico il cui procedimento è disciplinato all'art. 7 del presente Regolamento.

La superficie del dehors su suolo pubblico non potrà essere superiore a mq 10.

L'occupazione di suolo con gli arredi deve realizzarsi in prossimità del locale garantendo la maggiore attiguità allo stesso. Di norma, nel caso di arredi addossati al fabbricato, il tratto di facciata interessata deve essere limitato a quello relativo all'attività svolta di larghezza pari ai locali interni cui sono collegati. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Per i titolari delle attività esercitate in forma artigianale è vietato il servizio assistito di somministrazione al pubblico dei prodotti. Per tali attività è consentito esclusivamente il consumo sul posto dei clienti, qualora sia presente una vendita annessa di alimenti e bevande di cui al

D.Lgs. 114/1998.

3. Esercizi di vendita al dettaglio (D.Lgs. 114/1998)

È consentita la collocazione temporanea, nell'area di proiezione del locale cui afferiscono, di espositori di piccole dimensioni o bacheche, in metallo color grigio antracite, finalizzati esclusivamente all'esposizione della merce in vendita all'interno del negozio, che devono essere riposti all'interno del negozio alla chiusura e non intralciare in alcun modo il pubblico passaggio, che deve rimanere libero per almeno mt 1,20 né costituire intralcio alla viabilità e alla sicurezza stradale;

È consentita esclusivamente ai titolari delle attività di Tabaccheria autorizzate dai Monopoli di Stato la collocazione all'interno della vetrina dei distributori automatici di sigarette nonché ai titolari di Farmacie la collocazione dei distributori dei prodotti attinenti l'attività.

È consentita la collocazione temporanea, esclusivamente per il consumo sul posto dei clienti, nell'area di proiezione del locale commerciale di vendita al dettaglio del settore merceologico alimentare, di arredi di Livello da 1 a 3;

La collocazione degli arredi è soggetta unicamente al rilascio di occupazione di suolo pubblico il cui procedimento è disciplinato all'art. 7 del presente Regolamento.

La superficie dell'allestimento su suolo pubblico non potrà essere superiore a mq 10.

L'occupazione di suolo con arredi deve realizzarsi in prossimità del locale garantendo la maggiore attiguità allo stesso. Di norma, nel caso di arredi addossati al fabbricato, il tratto di facciata interessata deve essere limitato a quello relativo all'attività svolta di larghezza pari ai locali interni cui sono collegati. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Per tali attività è consentito esclusivamente il consumo sul posto dei clienti, qualora sia presente una vendita annessa di alimenti e bevande di cui al D.Lgs. 114/1998.

Può essere consentita ai titolari di piccole e medie strutture di vendita la delimitazione di spazio per carrelli, idonei stalli saranno individuati in concerto con l'Amministrazione Comunale.

Art. 4

Caratteristiche e limiti per l'installazione degli arredi

1. L'occupazione di suolo per gli arredi deve realizzarsi in prossimità dell'attività e conformemente al Codice della Strada. Sono fatti salvi i diritti di terzi.
2. L'allestimento degli arredi deve garantire il passaggio pubblico pedonale per una larghezza di mt 1,20.
3. La pedana è consentita solo per superare il dislivello del marciapiede e deve essere accessibile e sicura;
4. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto su quest'ultima deve essere tale da garantire gli spazi necessari allo scorrimento normale del traffico, del passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e di quelli adibiti allo spazzamento neve, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a mt 3,00, previa valutazione degli Enti e Uffici competenti e fatto salvo prevedere moduli di corsia maggiori se espressamente richiesto dai Vigili del Fuoco.
5. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
6. Su elementi e strutture componenti gli allestimenti non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
7. Sotto i portici e nelle gallerie commerciali è ammesso esclusivamente il Livello 1.
8. L'installazione di pedane non è ammessa su suolo di materiale lapideo e non è mai ammessa se interferisce con botole, e griglie di aerazione.
9. L'eventuale occupazione di suolo per l'installazione di allestimenti precari su area pubblica attrezzata per la sosta (strisce blu e bianche) nell'intero territorio comunale è di norma limitata a due posti auto; su valutazione della Giunta Comunale e previa sottoscrizione di specifico Accordo con l'Amministrazione, che preveda anche il pagamento in misura doppia del canone di occupazione di suolo pubblico, è possibile occupare un numero maggiore di posti auto.
10. Non sono ammessi, a protezione degli allestimenti temporanei su area pubblica, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati.
11. Nel centro storico sono da evitare appesantimenti formali con eccesso di citazioni in stile.

TITOLO III "CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI ARREDI"

Art. 5

Elementi generali di riferimento progettuale

1. Gli arredi disciplinati dal presente Regolamento devono sempre costituire elemento di valorizzazione del contesto. L'obiettivo è perseguito attraverso la semplicità e la linearità progettuale, la coerenza nell'uso di materiali, la correttezza delle scelte cromatiche. Tali condizioni risultano di primaria importanza in relazione alla valenza turistico ambientale del Comune di Bagno di Romagna ed alla necessità di fornire un'immagine sostanzialmente omogenea a livello territoriale.

2. Per la realizzazione degli arredi, a servizio delle attività, disciplinati dal presente Regolamento si rimanda:

1. per il **tessuto storico** a forme colori e materiali indicati nell'Abaco;
2. per il **restante territorio comunale** alle tipologie di cui ai Livelli da 1 a 5 schematizzate nell'Abaco e a materiali e colori in armonia con il contesto di riferimento, con applicazione della disciplina di cui al successivo art. 6;

3. Ogni installazione deve essere attuata con verifica di stabilità degli elementi che la compongono in relazione all'uso previsto (paraventi, parapetti, montanti ecc.). Si precisa che il titolare dell'attività è responsabile direttamente della corretta installazione della struttura e del mantenimento in efficienza della stessa.

4. **Nel periodo invernale** ricompreso fra il 21 settembre al 21 Aprile, agli allestimenti a servizio delle attività di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) anche ubicati nel centro storico e senza affissione al suolo, possono essere aggiunti paravento, mediante delimitazione su 3 lati con pannelli vetrati infrangibili fissi o mobili (paraventi prevalentemente trasparenti ovvero con la parte inferiore tamponata ad altezza max 50cm) di altezza massima 200 cm, nel rispetto di quanto indicato negli articoli precedenti. Nella scelta progettuale deve essere prestata particolare attenzione alla salvaguardia delle viste panoramiche scegliendo soluzioni di massima trasparenza e leggerezza.

Art. 6

Riferimenti specifici per tipologie di intervento degli arredi

Gli arredi a servizio delle attività disciplinati dal presente Regolamento sono classificati secondo le tipologie di cui ai Livelli da 1 a 5 schematizzati nell'Abaco.

Nei centri storici di San Piero in Bagno e Bagno di Romagna, nei nuclei storici sparsi nel territorio rurale le tipologie, materiali e cromie ammessi sono disciplinati nel dettaglio nell'Abaco del centro storico allegato e trovano applicazione le definizioni degli ulteriori elementi di arredo di seguito indicati ove non in contrasto.

Nella restante parte del territorio comunale gli arredi che compongono i dehors vengono definiti come di seguito specificato:

Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un allestimento devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi".

TAVOLI E SEDIE

In linea generale sono da privilegiare strutture leggere, in legno o metallo anche con sedute in tela (es. sedie tipo regista) e in policarbonato, colori e toni in armonia con il contesto.

PEDANE

Le pedane devono essere realizzate con tavole in legno trattate con impregnante scurente o metallo verniciato scuro. La pedana, nel rispetto delle normative di abbattimento delle barriere architettoniche, deve essere accessibile.

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Gli elementi di delimitazione hanno la finalità di individuare gli spazi in concessione, rispetto al restante suolo pubblico; La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste devono avere gli stessi elementi di delimitazione. Sono ammessi cordoni e balaustre di altezza massima di mt 1,10 esclusivamente in contesti con elevata promiscuità con il traffico veicolare (es. prossimità di incroci).

Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.

Per gli elementi di delimitazione è da prediligere l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante. Per le parti metalliche si consiglia l'adozione di finitura grigio antracite.

Le delimitazioni se costituite da più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta.

FIORIERE

Le fioriere devono essere in acciaio verniciato o cotto e avere un'altezza comprensiva delle essenze a dimora non superiore mt 1,50.

Le fioriere devono essere sempre piantumate con essenze mantenute in buono stato vegetativo.

PARAVENTI

Pannelli vetrati infrangibili fissi o mobili (paraventi prevalentemente trasparenti ovvero con la parte inferiore tamponata ad altezza max 50cm) di altezza massima mt 2,00.

Nella scelta progettuale deve essere prestata particolare attenzione alla salvaguardia delle viste panoramiche scegliendo soluzioni di massima trasparenza e leggerezza.

L'installazione deve essere saldamente ancorata garantendo la massima stabilità del paravento e senza affissione al suolo pubblico.

RISCALDAMENTO

Per tutte le tipologie di allestimenti sono ammessi impianti riscaldanti elettrici amovibili di ridotte dimensioni a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico integrati nella struttura, tali impianti sono compatibili anche con il contesto del centro storico.

ILLUMINAZIONE

Ad integrazione di tutte le tipologie di allestimenti, anche nel contesto del centro storico, sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse ed a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non arrechi danno ai conducenti dei veicoli; la luce deve essere a led e avere una

temperatura di colore max di 2700 K (luce calda). L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme (DM 37/2008).

COPERTURE

Le strutture devono essere costituite da: sostegni in legno, ferro e/o alluminio verniciati; tessuto: tela, tessuto acrilico anche PVC non lucido (escluso centro storico); colori: nel centro storico si rimanda all'Abaco, nel restante territorio in tinta unita e comunque in armonia con il contesto di riferimento e con gli arredi. Eventuali iscrizioni devono risultare dimensionalmente contenute e comunque non costituire elemento prevalente a livello percettivo.

Ombrelloni

La struttura portante in legno e/o ferro, con copertura in tela e non riportante messaggi pubblicitari di marchi, fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare, deve essere ancorata ad apposito basamento. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt 2,20 dal suolo.

Tende a pergola

Tale tipo di arredo in considerazione della tipologia costruttiva che presenta caratteri di stabilità al suolo deve costituire elemento di valorizzazione dell'immagine urbana.

Così come definito dall'art. 6 comma 1 lettera b-ter) del D.P.R. 380/2001 e dall'art. 7 comma 1 lettera c-ter) della L.R. 15/2013, trattasi di *"opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche"*.

La tenda a pergola può essere quindi addossata al fronte del fabbricato oppure separata da esso.

La struttura è costituita da uno o più teli, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

Gli impianti devono essere improntati alla massima linearità progettuale proponendosi come elemento di valorizzazione dell'ambiente urbano. Sono da privilegiare strutture leggere con copertura sostanzialmente piana.

Rientra in questa tipologia anche la struttura di copertura che prevede montanti di appoggio addossati alla facciata.

Altezza misurata alla linea di gronda: max mt 2,50 - min mt 2,20 – Altezza misurata alla linea di colmo: max mt 3,80.

Eventuali delimitazioni poste in prossimità del bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, devono essere trasparenti.

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico.

Nel caso di tenda a pergola separata dal fabbricato, l'installazione deve essere realizzata in prossimità del bordo del marciapiede, in sede stradale (qualora consentito), in viali alberati nei parchi e nei giardini nonchè, solo qualora il contesto lo consenta, rasente ai muri. Non sono ammessi collegamenti con il retrostante esercizio che possano essere d'intralcio al passaggio pedonale.

Per installazioni sui marciapiedi o viali alberati, la copertura delle tende non deve interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori devono distanziarsi di almeno mt 0,50 dal tronco degli stessi.

Eventuali delimitazioni poste in prossimità del bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, devono essere trasparenti. Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico.

Padiglione / pergola bioclimatica

Tale tipo di arredo in considerazione della tipologia costruttiva che presenta caratteri di stabilità al suolo deve costituire elemento di valorizzazione dell'immagine urbana.

L'intervento è assoggettato all'acquisizione di Permesso di Costruire e di tutti gli atti presupposti di competenza di altri Enti preposti, pertanto la realizzazione può essere valutata solo su presentazione di puntuale progetto architettonico, corredato dagli elaborati necessari atti a dimostrare il corretto inserimento nel contesto di riferimento dal punto di vista estetico formale.

La struttura portante è costituita da punti di appoggio infissi su pedana in materiale color grigio antracite o corten ed è indipendente dalla facciata dell'edificio di pertinenza. I tamponamenti possono essere realizzati con tendaggi oppure in vetro, questi ultimi improntati alla massima trasparenza.

Gli impianti devono essere improntati alla massima linearità progettuale proponendosi come elemento di valorizzazione dell'ambiente urbano. Sono da privilegiare strutture leggere con copertura sostanzialmente piana.

L'installazione deve essere realizzata in prossimità del bordo del marciapiede, in sede stradale (qualora consentito), in viali alberati nei parchi e nei giardini nonché, solo qualora il contesto lo consenta, rasente ai muri. Non sono ammessi collegamenti con il retrostante esercizio che possano essere d'intralcio al passaggio pedonale.

Per installazioni sui marciapiedi o viali alberati, la copertura delle tende non deve interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori devono distanziarsi di almeno mt 0,50 dal tronco degli stessi.

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico

TITOLO IV “PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI ALLESTIMENTI”

Art. 7

Procedimento per il rilascio di concessione e autorizzazione per l'installazione di arredi su area pubblica per le attività

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l'installazione di allestimenti temporanei su area pubblica si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, al protocollo del Comune di Bagno di Romagna indirizzandola all'attenzione del Servizio di Polizia Locale. Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, mentre responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Responsabile del Settore Affari Generali. L'istruttoria è curata dal Servizio competente che convoca apposita Conferenza dei Servizi costituita dal Settore Sviluppo e Assetto del Territorio, Settore Lavori e Servizi Pubblici, Servizio Tributi e SUAP.

2. La domanda da presentarsi su apposita modulistica deve contenere:

- Indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale o partita IVA del richiedente e il numero di autorizzazione per l'esercizio di attività di pubblico esercizio;
- L'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede occupare e la sua consistenza;
- L'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eseguire e le modalità d'uso;
- La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ;
- La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3. Al fine dell'utilizzo dell'allestimento di cui al Livello 5 , deve essere presentata notifica sanitaria per somministrazione area esterna, ai sensi della DGR 8667/2018.

4. L'installazione di manufatti ad estensione delle attività, livelli 4 e 5, è consentita mediante l'utilizzo di strutture, da adibire unicamente alla somministrazione, la cui superficie sia contenuta nel 100% di quella di somministrazione esercitata nei locali cui afferiscono (con un minimo di mq 20 ed un massimo di mq 40).

5. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica; il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda; in particolare è necessario produrre:

- planimetria in scala adeguata relativa allo stato di fatto, alla dimensione della sede stradale (o di altro suolo pubblico) e del posizionamento dell'ingombro;
- documentazione fotografica dell'area di intervento con riprese effettuate da punti di vista significativi e prevalenti;
- planimetria dell'area di intervento (scala minima 1:200) con rappresentati e dimensionati gli spazi di transito veicolare e pedonale;
- schema progettuale dell'intervento (elaborati in scala 1:50) con evidenziati: ingombri dimensionali; caratteristiche formali; materiali utilizzati; finiture e colorazioni;
- per i Livelli 4 e 5 asseverazione art. 10 comma 3 L.R. 19/2008 (MUR A1/D1) sottoscritta da tecnico competente abilitato, comprensiva della documentazione necessaria in base alla tipologia d'intervento e della denuncia delle opere di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001 nei casi previsti;

La rappresentazione degli elementi che compongono il Dehors deve essere tale da consentire una valutazione dell'intervento rispetto al contesto di riferimento.

6. La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione di allestimenti temporanei è quella stabilita dall'art. 14-bis della Legge 241/1990 per la conferenza servizi semplificata, diversificata in 30 o 60 giorni in base agli eventuali atti presupposti necessari;

7. Nel caso in cui l'occupazione preveda l'installazione di strutture soggette a titolo edilizio (livelli 4 e 5) deve essere attivata sia la richiesta di concessione di suolo pubblico sia la richiesta del Permesso di Costruire di cui all'art. 18 della L.R. 15/2013.

8. Le occupazioni di suolo pubblico rispondenti a quanto indicato nell'Abaco non necessitano dell'acquisizione di autorizzazione e/o parere da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio come specificato al successivo art. 8;

9. Nel caso di concessioni temporanee autorizzate ed effettuate nell'anno precedente, qualora l'interessato intenda ripeterle con la stessa ubicazione, dimensioni, struttura, caratteristiche e periodo temporale, la domanda di occupazione di suolo pubblico si intende sostituita con il regolare pagamento del Canone Unico. A tal fine l'interessato presenta apposita autocertificazione attestante il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento all'Ufficio di Polizia Locale che provvede alla verifica a campione del 30% delle certificazioni pervenute nel corso dell'anno.

Art. 8

Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Nell'ambito dei centri storici di Bagno di Romagna e di San Piero in Bagno, come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono individuate dalla competente Soprintendenza aree vincolate ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 (Beni culturali).

Inoltre, parte dei centri storici di Bagno di Romagna e di San Piero in Bagno sono vincolati ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettera c) dello stesso D.Lgs. 42/2004 per effetto del D.M. del 30/10/1996 (Beni Paesaggistici), come indicato nello strumento urbanistico vigente, e pertanto l'installazione e la modifica di dehors in questi ambiti sono disciplinate come di seguito riportato:

- le occupazioni di suolo pubblico inerenti le attività di cui all'art. 2 comma 1 lettere a), b) e c) sono concesse in base a quanto stabilito dall'Abaco, così come approvato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini;
- le concessioni nelle aree previste nell'Abaco, di dimensioni e con le attrezzature ed i materiali ivi indicati, si intendono valutate con parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini ai sensi degli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004;
- eventuali occupazioni richieste nei Centri Storici e non previste nell'Abaco, nelle aree sottoposte ai vincoli sopra indicati, sono soggette all'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 146 del D.Lgs 42/2004; in particolare, per i Livelli 4 e 5 deve essere ottenuta anche l'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui al punto B.26 del D.P.R. 31/2017.

Art. 9

Modalità di gestione delle strutture

1. L'area occupata dagli allestimenti nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa non deve essere adibita ad usi impropri.
2. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni devono essere fissati in modo tale da non poter essere rimossi da eventuali avventori. Gli allestimenti devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico- sanitario, di sicurezza e di decoro.
3. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione e, in caso di inadempienza, revoca la concessione ed ordina la rimozione degli allestimenti addebitando le spese all'esercente.
4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori e conformi al presente Regolamento non richiede nuove autorizzazioni.
5. Durante il periodo invernale deve essere garantito, in caso di nevicate, l'adeguato sgombero delle vie e aree pubbliche da parte dei mezzi spazzaneve pertanto il titolare dell'occupazione deve prontamente provvedere alla rimozione degli allestimenti; l'Amministrazione Comunale non sarà ritenuta in ogni caso responsabile dell'eventuale danneggiamento verificatosi a causa dell'effettuazione del servizio di sgombero neve delle strade e vie pubbliche.

Art. 10

Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati gli arredi

Ogni qualvolta si debbano effettuare lavori nello spazio dato in concessione per l'installazione degli allestimenti, per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono gli allestimenti. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il rispetto del termine di preavviso non opera nel caso debbano essere affrontati interventi a carattere d'urgenza.

Art. 11

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli arredi su area pubblica

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono gli allestimenti deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo le indicazioni che verranno fornite in merito dal Settore Lavori Pubblici.

Art. 12

Durata della concessione

1. Ai fini del presente Regolamento le occupazioni sono permanenti quando la durata è superiore all'anno, altrimenti sono temporanee.
2. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli esercizi di cui all'art. 2, comma 1 lett. a), b) c del presente Regolamento, il richiedente definisce durata e periodi di occupazione da effettuare nel corso dell'anno solare potendo anche individuare un eventuale periodo di sospensione in un'unica istanza.
3. In linea generale la durata delle occupazioni permanenti è fissata in anni 5. Con riferimento ad ambiti del tessuto storico e/o in funzione degli usi previsti possono essere regolate durate diverse debitamente motivate.
4. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente l'allestimento, provvedendo al perfetto ripristino dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, con propri mezzi alla rimozione dell'allestimento, addebitando le spese all'esercente.

Art. 13

Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con gli arredi

1. La concessione è sospesa:

1. quando gli impianti tecnologici non risultano conformi alla vigente normativa;
2. in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 9.

2. La concessione è revocata previa diffida dal Responsabile del Procedimento, che si avvale del parere della Conferenza dei Servizi di cui al precedente art. 7, nei seguenti casi:

1. mancanza di manutenzione che comporta nocumento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
2. modificazioni agli elementi ed alle strutture componenti gli allestimenti rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
3. disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti nello svolgimento delle attività negli allestimenti;
4. mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
5. reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 14

Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nel precedente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15

Richiamo di altre norme comunali

Al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse disposizioni regolamentari comunali vigenti vengono di seguito richiamate le principali relazioni tra le norme del presente Regolamento e quelle degli altri Regolamenti comunali che disciplinano materie, attività o funzioni che hanno connessioni dirette o indirette con l'installazione degli allestimenti disciplinati dal presente Regolamento:

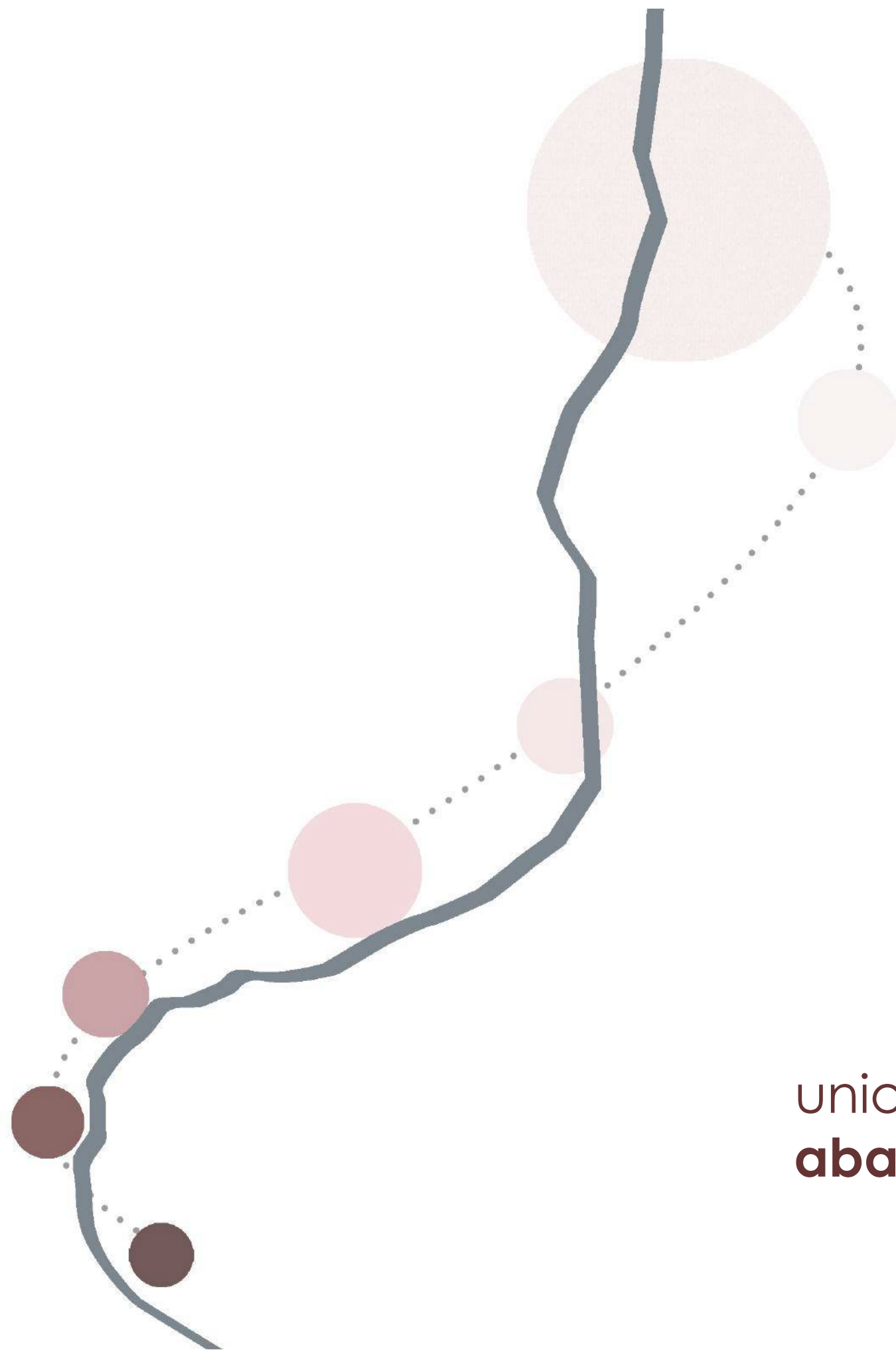
- "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale";

- Allegato 10 al Regolamento Edilizio "Insegne, targhe e mezzi pubblicitari".

Art. 16

Disposizioni transitorie

1. L'Abaco ha validità di 5 anni dall'adozione del presente Regolamento.
2. Nell'arco temporale di vigenza dell'Abaco le occupazioni di suolo pubblico ed i relativi allestimenti coerenti ad esso non necessitano dell'acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini.
3. L'Abaco può essere integrato mediante la presentazione formale alla Soprintendenza di ulteriori necessità e nuove forme di occupazione da sottoporre singolarmente a specifica autorizzazione come specificato all'art. 8. Le integrazioni all'Abaco sono approvate dalla Giunta Comunale e assumono la validità temporale dell'Abaco originario.
4. I titolari delle attività di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) b) e c) in possesso di concessione di suolo pubblico al momento dell'approvazione del presente Regolamento devono adeguare gli allestimenti attuali ai livelli e alle tipologie indicate nell'Abaco relativi alla propria area di riferimento entro il periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo; l'adeguamento per quanto riguarda gli ingombri massimi deve essere attuato non oltre la data di scadenza delle concessioni in essere;



unione dei comuni Valle del Savio
abaco arredi_Bagno di Romagna,
San Piero in Bagno

1. unitarietà nella varietà	1
1.1 i livelli di intervento	2
1.2 gli elementi di progetto: arredi e materiali	3
1.3 gli stili di progetto: eleganza ed essenza	4
1.4 i siti di intervento	5
2. Bagno di Romagna	6
2.1 concept	7
2.2 lo stile essenza	9
2.3 inquadramento: le piazze di Bagno di Romagna	18
2.4 via Fiorentina/piazza Dante	19
2.5 piazza Santa Maria/Ricasoli, via Palestro, piazza delle Terme	23
2.6 via Daniele Manin	27
3. San Piero in Bagno	30
3.1 concept	31
3.2 lo stile eleganza	33
3.3 inquadramento: le piazze di San Piero in Bagno	40
3.4 piazza S. Allende	41
3.5 via Pascoli/largo Moutiers	45
3.6 via Garibaldi/via Marconi	49
3.7 via del Rio	52

1. unitarietà nella varietà

i livelli di intervento

unitarietà nella varietà
i livelli di intervento 1.1

LIVELLO 0

nessun tipo di intervento



LIVELLO 1

sedie e tavolini



LIVELLO 2

sedie, tavolini ed ombrelloni



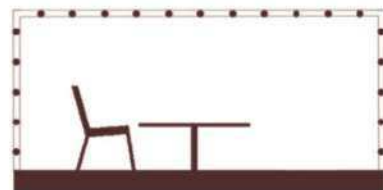
LIVELLO 3

sedie, tavolini, ombrelloni e pedane



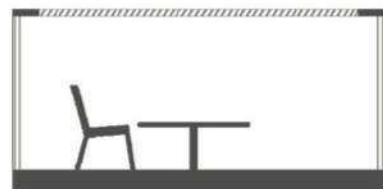
LIVELLO 4

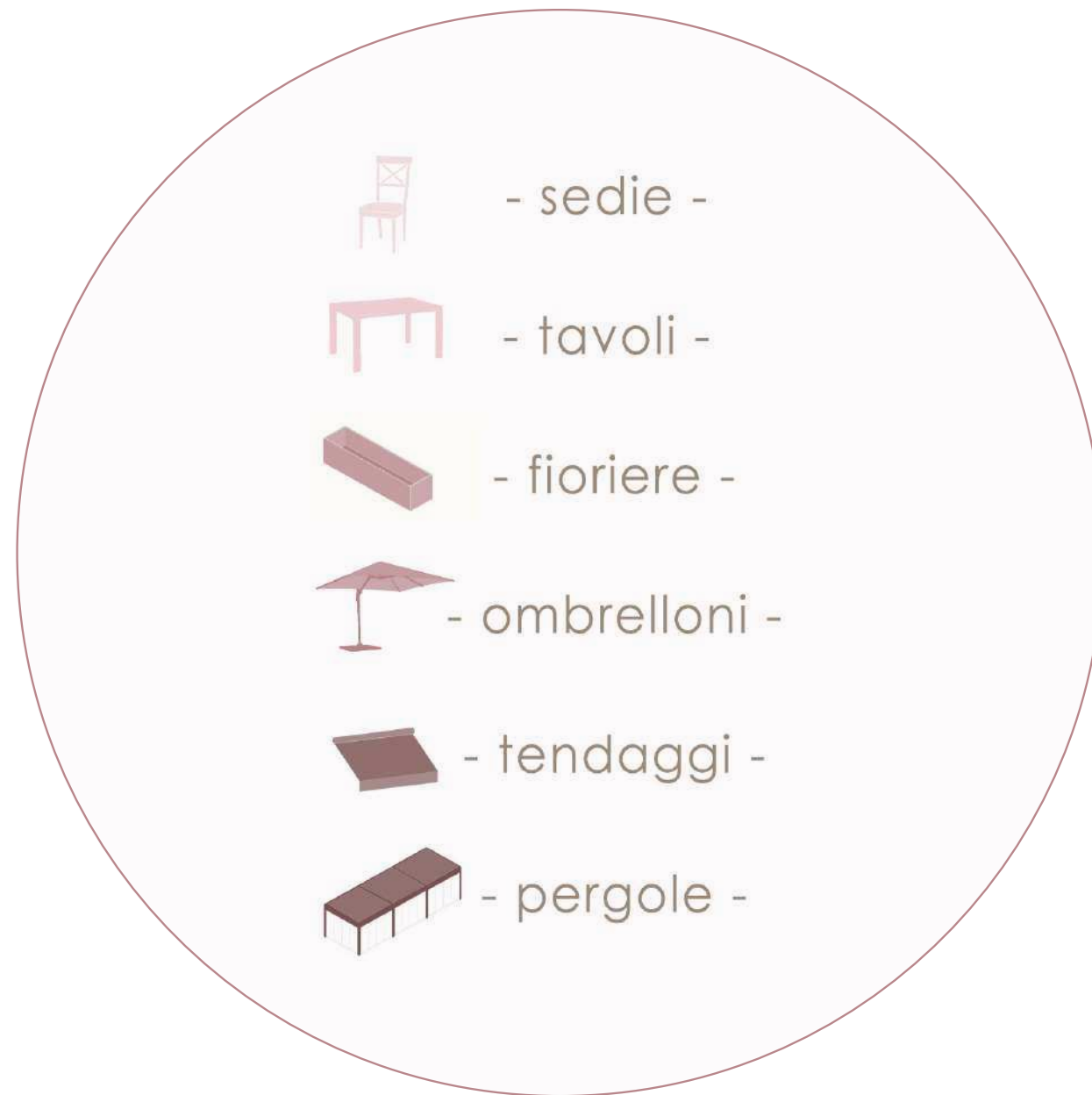
sedie, tavolini, pedane e pergolati



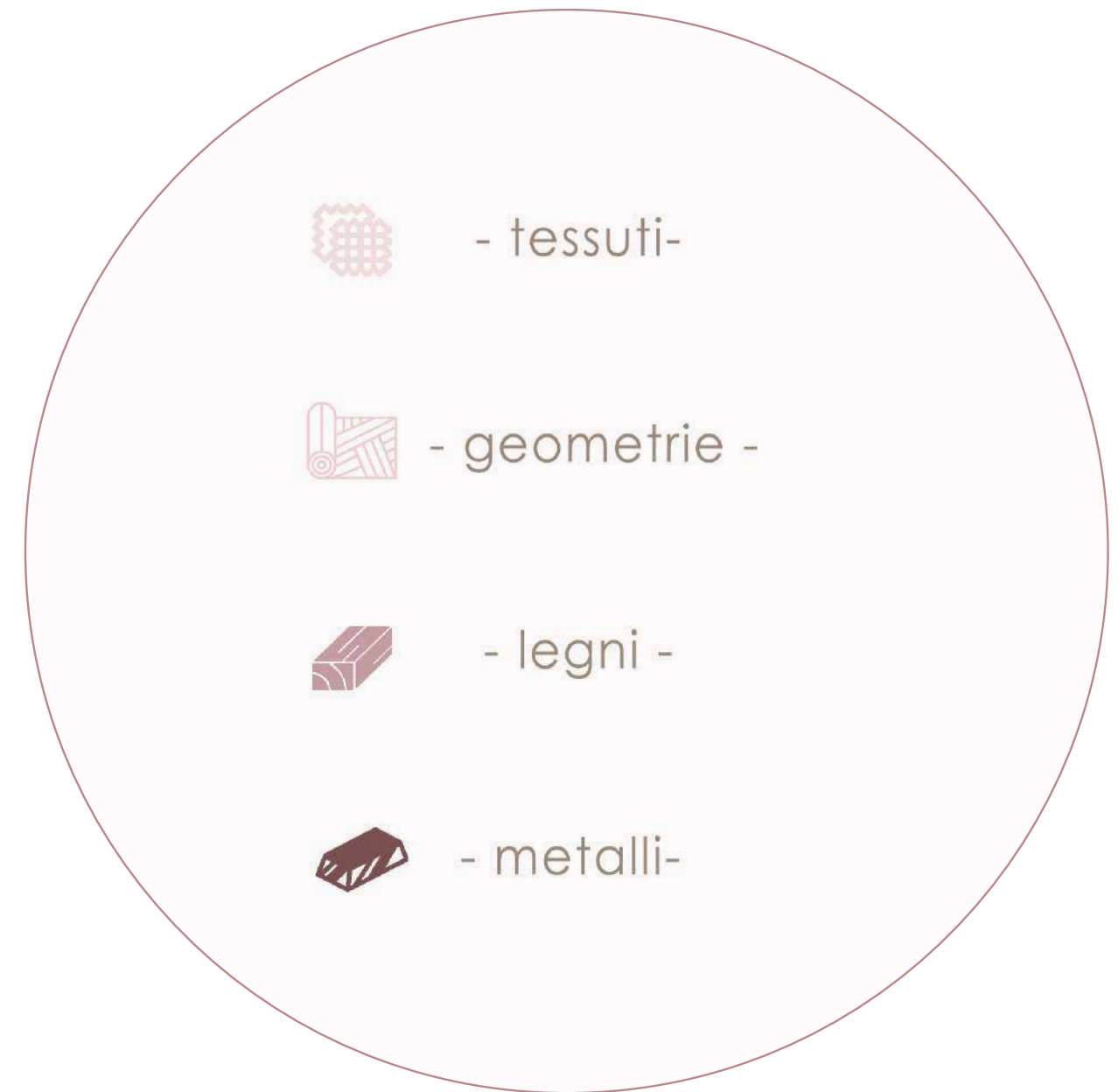
LIVELLO 5

sedie, tavolini, pedane e padiglioni





gli arredi



i materiali



lo stile eleganza



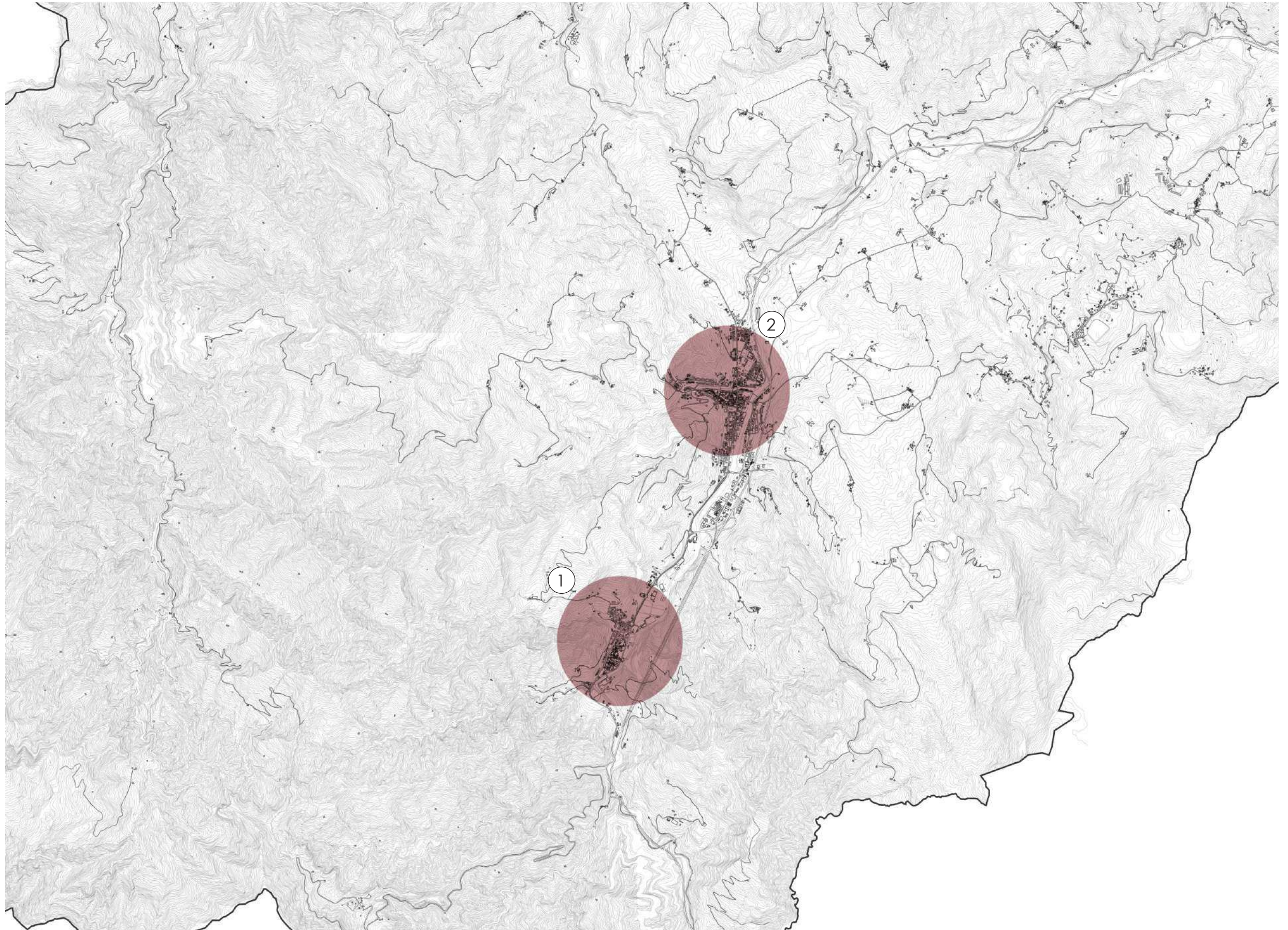
lo stile essenza



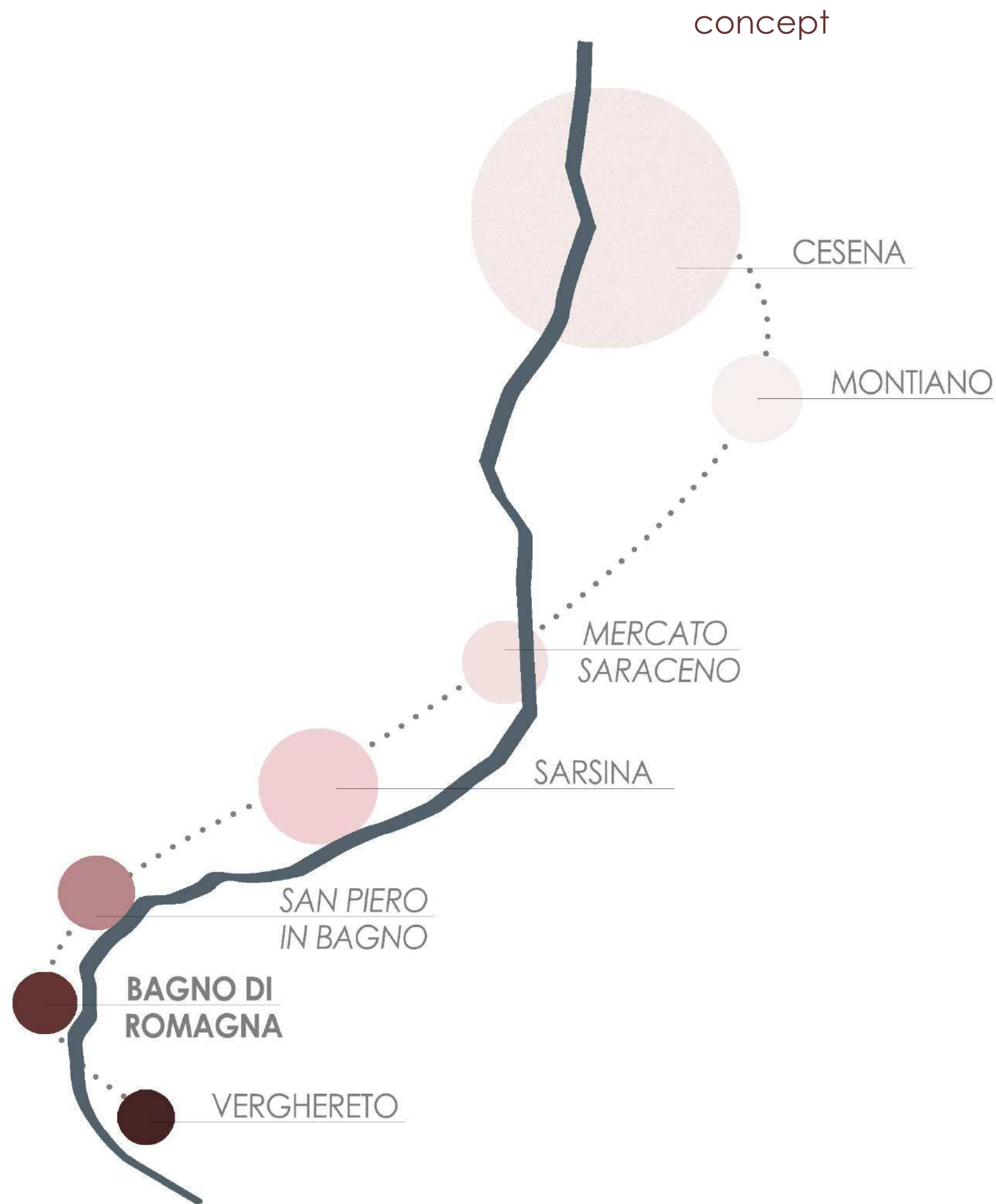
1. bagno di
romagna



2. san piero in
bagno

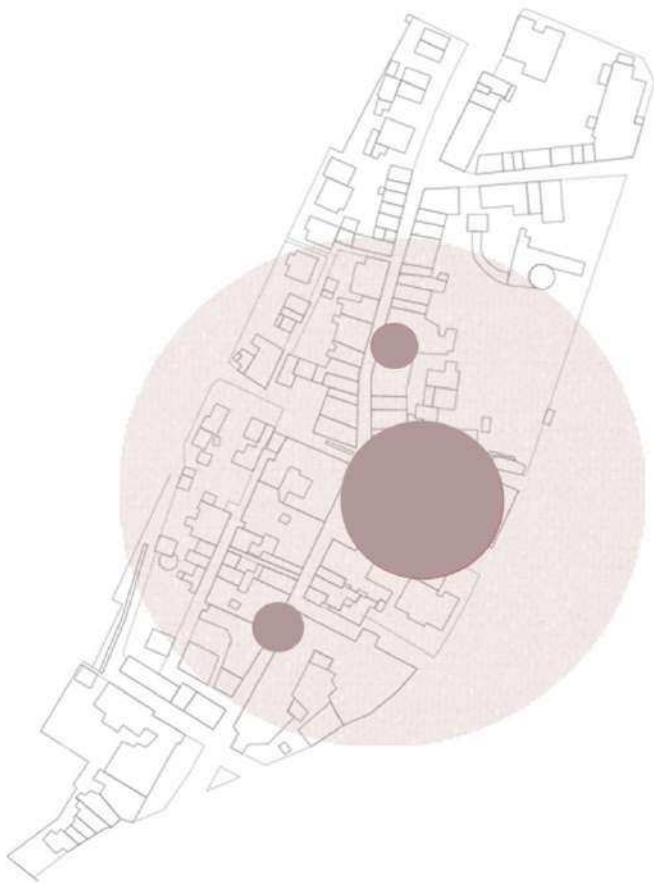


2. Bagno di Romagna



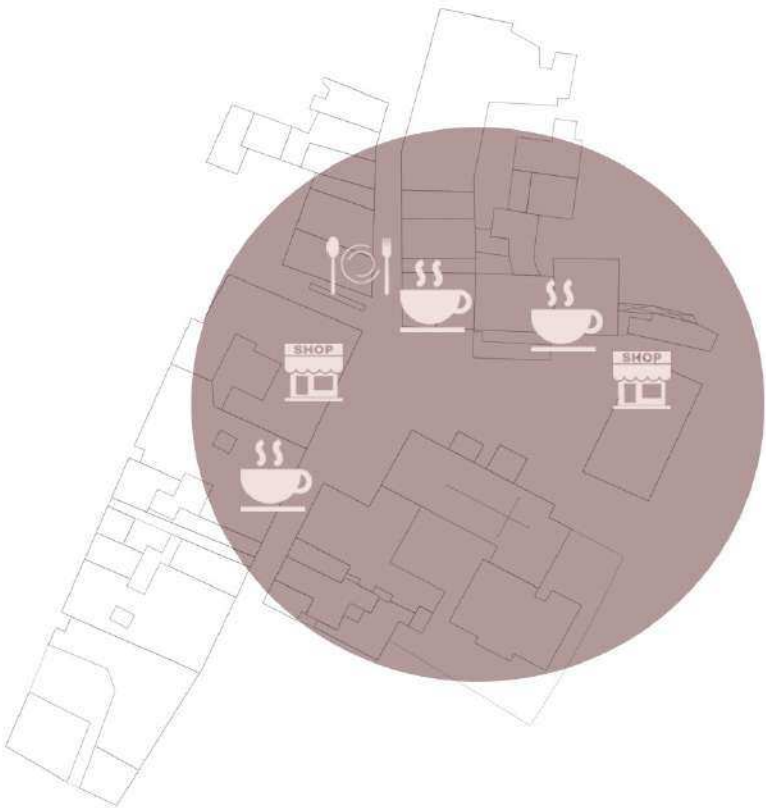
identità
autenticità
unitarietà

GENIUS LOCI



varietà
specificità
eterogeneità

GENIUS SAECULI



-  _Negozi (albergo, hotel, profumeria ecc.)
-  _Ristoranti
-  _Bar



I codici RGB sono indicativi: il tessuto dovrà avvicinarsi il più possibile al colore scelto, in accordi con gli uffici comunali preposti.

ESSENZA

L'PRIMA STANZA

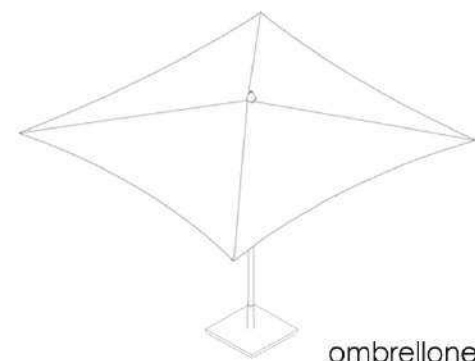
lo stile essenza

i materiali

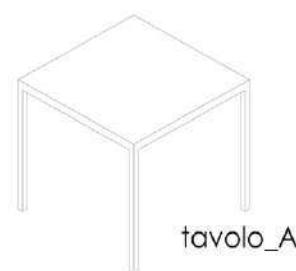
tessuto

ferro

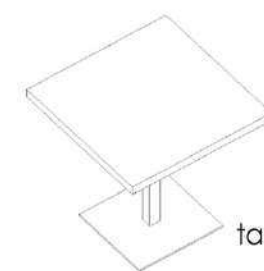
gli arredi



ombrellone



tavolo_A



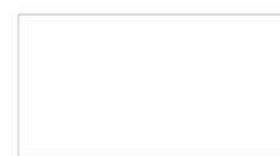
tavolo_B



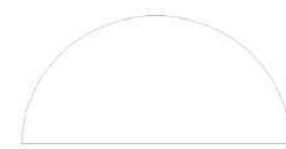
sedia A



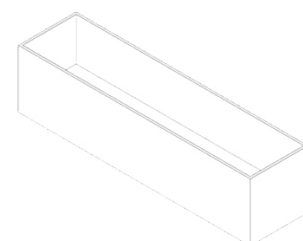
sedia B



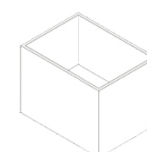
tenda



lunotto



fioriera A



fioriera B

ombrellone

dimensioni: max 600x600 cm.
con supporto centrale o supporto
laterale con ancoraggio.
la struttura può essere in un misto
ferro-legno.

tavolo

altezza: min 70cm -max100cm

sedia/poltrona

dimensioni definite dal prodotto
selezionato

fioriera

fioriera A dimensioni: min 50x50cm -
max 50x150cm ; altezza: 50-100cm
fioriera B dimensioni: 50x50cm;
altezza min 50cm - max 100cm

ESSENZA

L'PRIMA STANZA

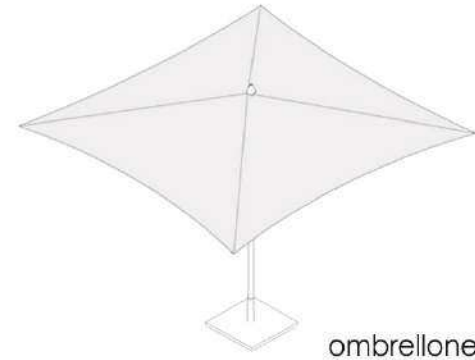
lo stile essenza

i materiali

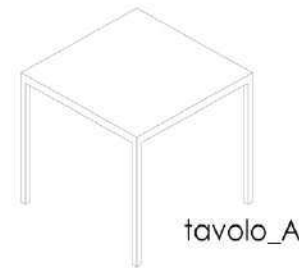
tessuto

ferro

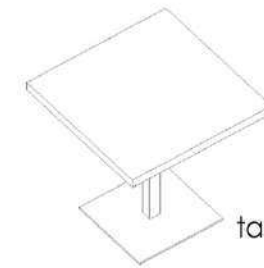
gli arredi



ombrellone



tavolo_A



tavolo_B



sedia A



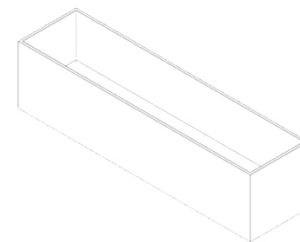
sedia B



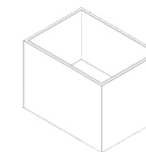
tenda



lunotto



fioriera A



fioriera B

i colori

R:250
G:244
B:238

R:240
G:232
B:224

R:214
G:202
B:191

R:155
G:138
B:123

I codici RGB sono indicativi: il tessuto dovrà avvicinarsi il più possibile al colore scelto, in accordi con gli uffici comunali preposti.

ESSENZA

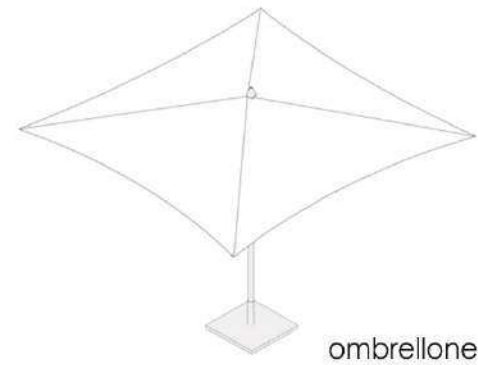
LA PRIMA STANZA

lo stile essenza

i materiali



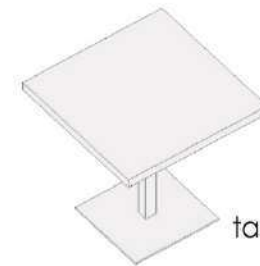
gli arredi



ombrellone



tavolo_A



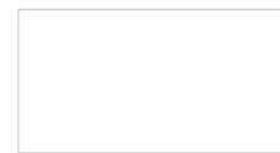
tavolo_B



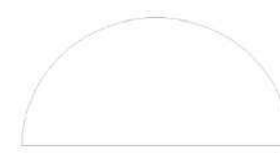
sedia A



sedia B



tenda



lunotto



fioriera A



fioriera B

i colori



N.B: la struttura dell'ombrellone
può essere in un misto ferro-legno.

ESSENZA

L'PRIMA STANZA



PERGOLA BIOCLIMATICA

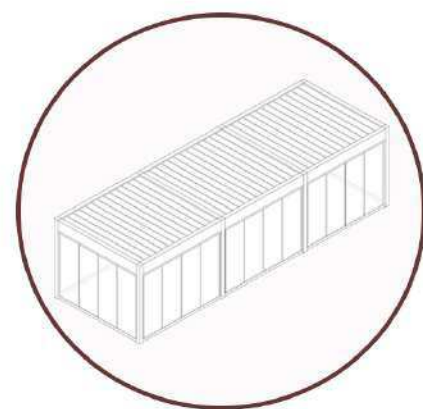
ESSENZA

L'PRIMA STANZA

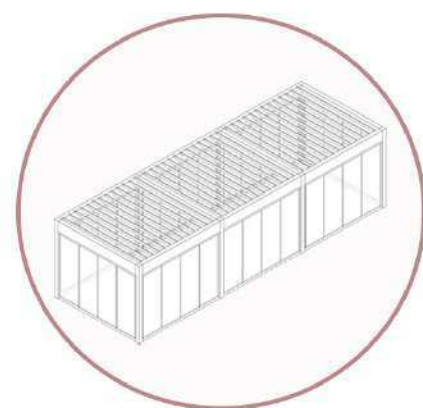
la pergola bioclimatica

Bagno di Romagna
lo stile essenza

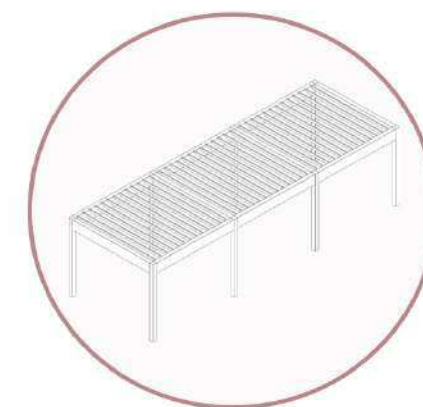
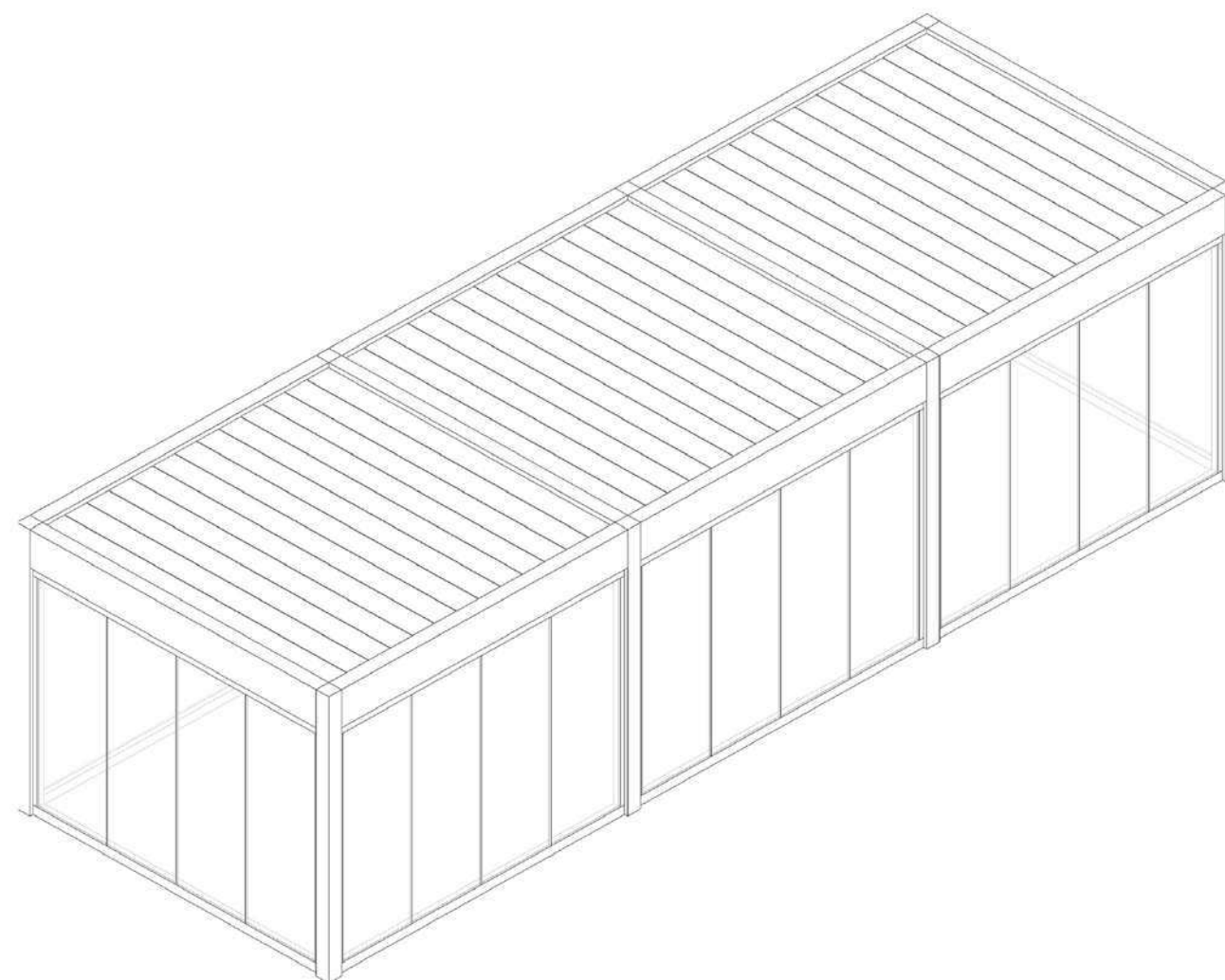
2.2



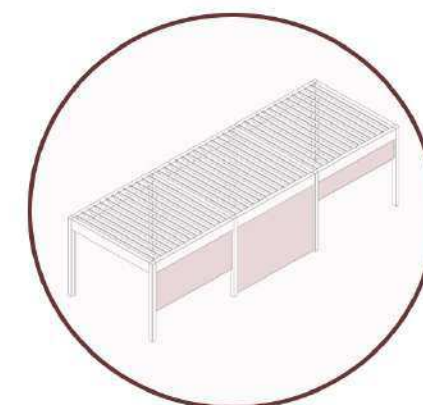
copertura chiusa



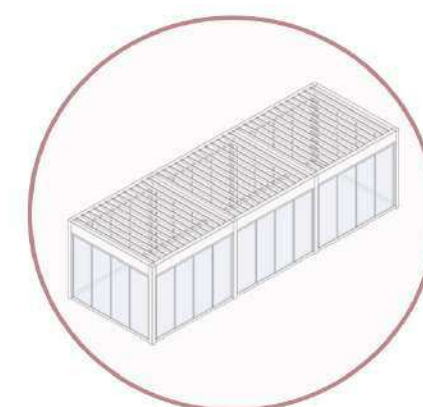
copertura aperta



nessuna tamponatura



tendaggi



vetratura scorrevole

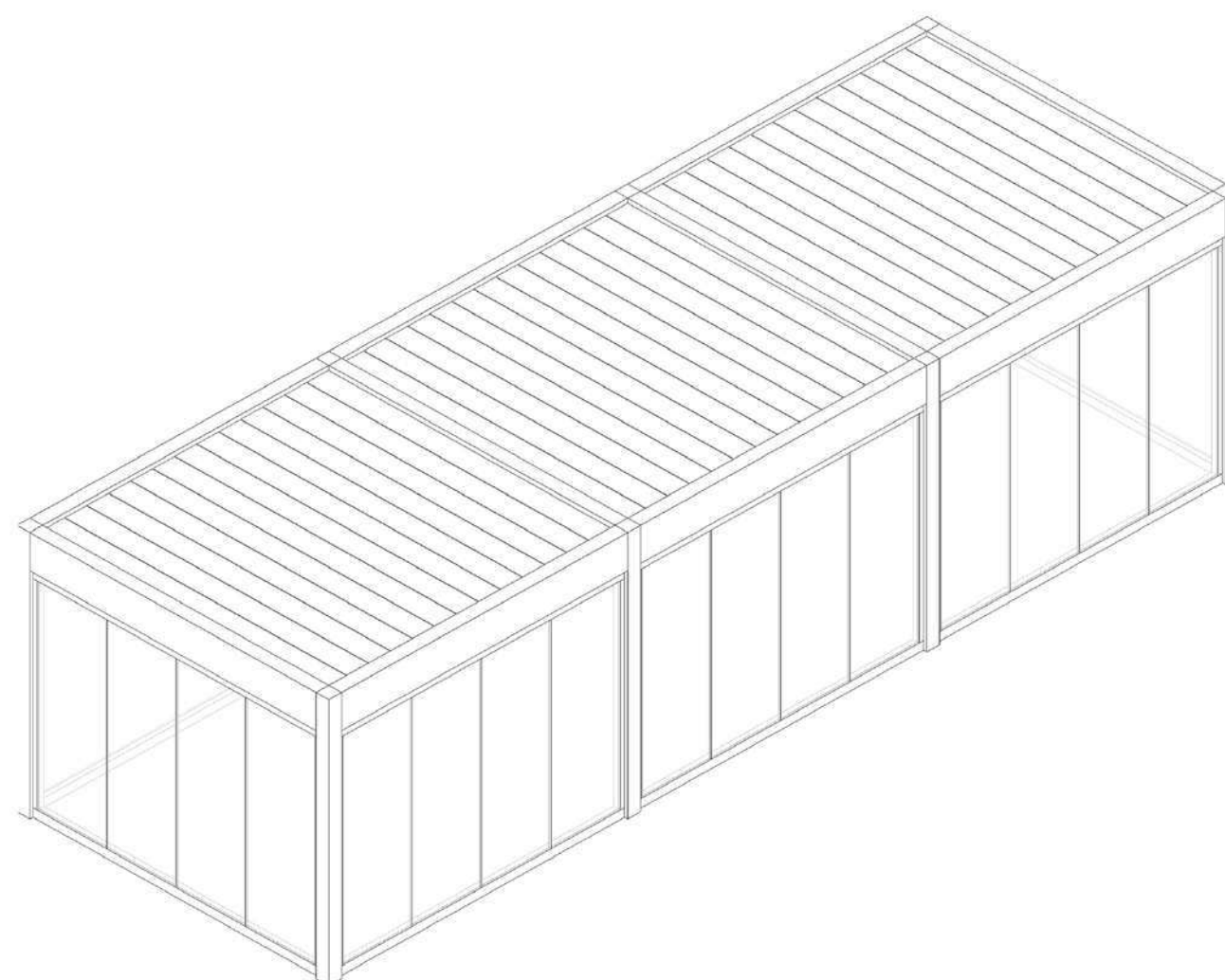
PERGOLA BIOCLIMATICA

ESSENZA

L'PRIMA STANZA

grigio
antracite

effetto
corten



R:250
G:244
B:238

R:240
G:232
B:224

R:214
G:202
B:191

R:155
G:138
B:123

PERGOLA BIOCLIMATICA

ESSENZA

L'PRIMA STANZA

la fioriera

Bagno di Romagna
lo stile essenza 2.2

la fioriera si distingue in due tipologie:

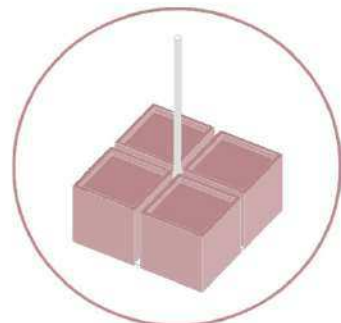
- A dimensioni 50x200cm con altezza compresa tra 50 e 100cm.
- B dimensioni 50x50cm con altezza compresa tra 50 e 100cm

la tipologia A si presta maggiormente all'uso come arredo verde con distanziamento minimo di 120cm tra gli elementi al fine di evitare la perimetrazione delle concessioni.

la tipologia B si presta maggiormente all'uso come contrappeso per ombrelloni.

grigio
antracite

effetto
corten



Ombrellone e Fioriera

la fioriera in unione con il contrappeso dell'ombrellone costituisce una struttura di sostegno dell'ombrellone che non necessita di strutture fondative invasive per le preesistenze.

Spiraea prunifolia Plena
fiori bianchi alta fino a 100cm



Gillenia trifoliata
fiori bianchi alta fino a 60 cm



Nandina
foglie rosse alta fino a 80cm



Photinia fraseri nana
foglie rosse alta fino a 60cm



ESSENZA

L'PRIMA STANZA

il paravento

Bagno di Romagna
lo stile essenza 2.2

dimensioni: min 10x100cm; max 10X200cm
altezza: min 100 cm; max 200cm con secondo vetro sollevato.

grigio
antracite

effetto
corten

Paravento modulare

il paravento può essere provvisto di struttura modulare in grado di aumentare l'altezza del paravento massimizzando la superficie protettiva

Pannello opaco riscaldato

il paravento può ospitare al proprio interno un sistema di riscaldamento in modo da limitare gli oggetti riscaldanti esterni.

Paravento su pedana

il paravento strutturalmente si adatta all'uso su pedana costituendo con essa un unico elemento strutturale



ESSENZA

L'PRIMA STANZA

individuazione piazze di intervento

Bagno di Romagna
inquadramento: le piazze di Bagno di Romagna 2.3



1. via fiorentina/
piazza dante



2. piazza santa
maria/ricasoli, via
palestro, piazza
delle terme



3. via daniele
manin



N.B: l'analisi fatta con il presente abaco si applica con le stesse logiche anche a tutte le altre zone del centro storico ove siano presenti attività commerciali precedenti alla data di approvazione del presente abaco e del regolamento comunale.



1. via fiorentina/
piazza dante





Superfici Dehor

1. 44,00 mq

2. 35,00 mq





piazza Santa Maria/Ricasoli, via
Palestro, piazza delle Terme

Bagno di Romagna
piazza Santa Maria/Ricasoli, via Palestro, piazza delle Terme

2.5



2. piazza santa
maria/ricasoli, via
palestro, piazza
delle terme



piazza Santa Maria/Ricasoli, via
Palestro, piazza delle Terme

Bagno di Romagna
piazza Santa Maria/Ricasoli, via Palestro, piazza delle Terme

2.5





piazza Santa Maria/Ricasoli, via
Palestro, piazza delle Terme

Bagno di Romagna
piazza Santa Maria/Ricasoli, via Palestro, piazza delle Terme

2.5





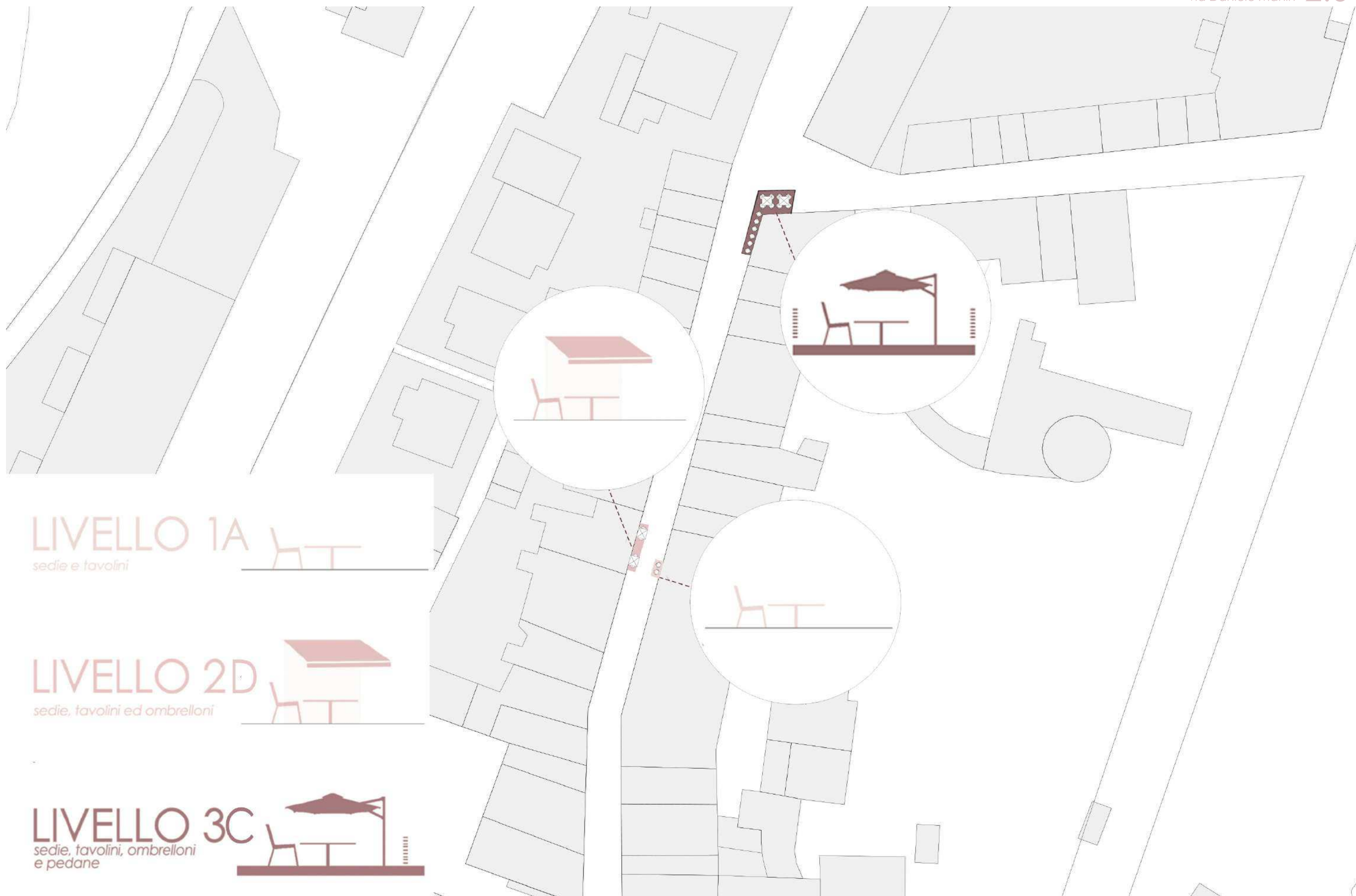
3. via danielle
manin



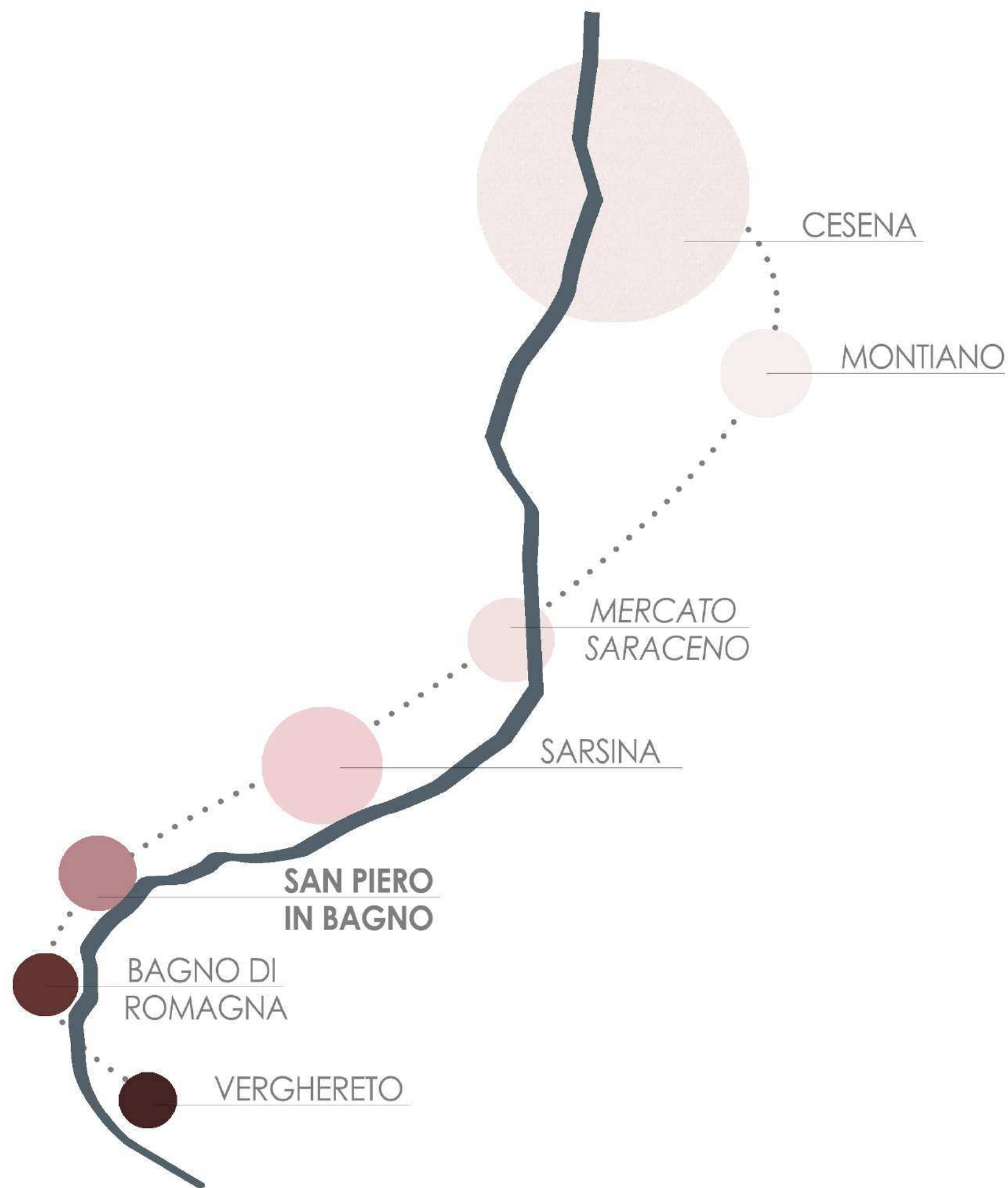


Superfici Dehor

- 10. 33,00 mq
- 11. 10,20 mq
- 12. 2,03 mq



3. San Piero in Bagno



identità
autenticità
unitarietà

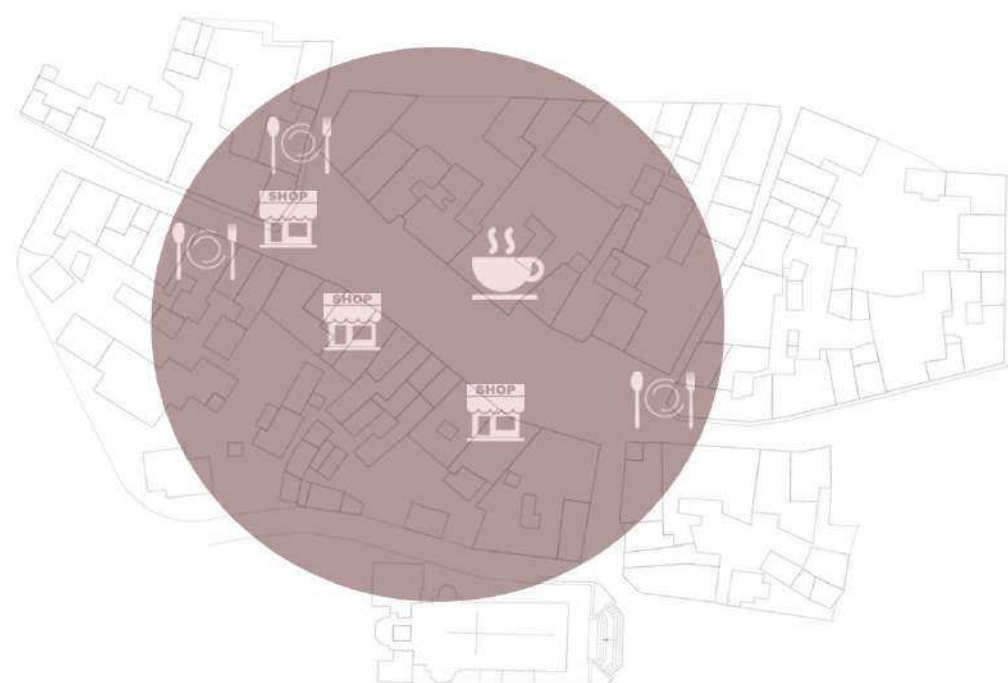
GENIUS LOCI

San Piero in Bagno



varietà
specificità
eterogeneità

GENIUS SAECULI





ELEGANZA

lo stile eleganza

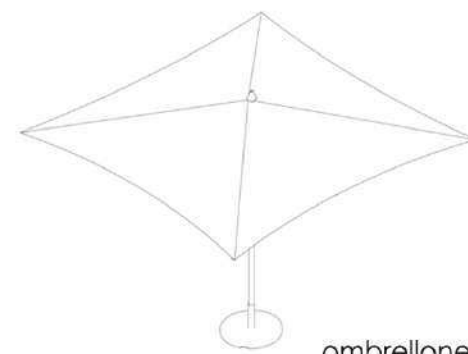
i materiali

tessuto

legno

ferro

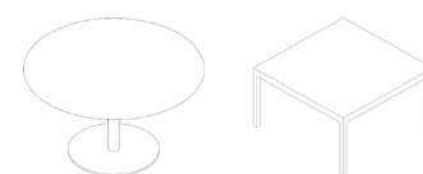
gli arredi



ombrellone



tavolo



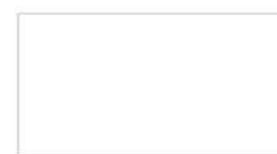
tavolo basso



sedia A



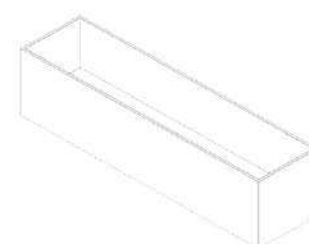
sedia B



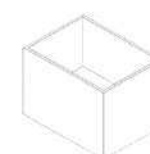
tenda



lunotto



fioriera A



fioriera B

ombrellone

dimensioni: max 600x600 cm.
con supporto centrale o supporto
laterale con ancoraggio.
la struttura può essere in un misto
ferro-legno.

tavolo

altezza: min 70cm -max100cm

sedia

dimensioni definite dal prodotto
selezionato

fioriera

fioriera A dimensioni: min 50x50cm -
max 50x150cm ; altezza: 50-100cm
fioriera B dimensioni: 50x50cm;
altezza min 50cm - max 100cm

ELEGANZA

lo stile eleganza

San Piero in Bagno
lo stile eleganza

3.2

i materiali

tessuto

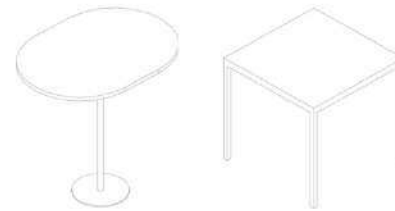
legno

ferro

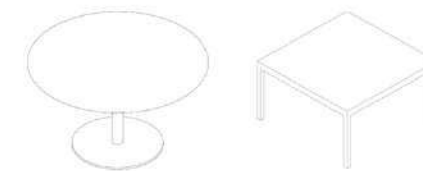
gli arredi



ombrellone



tavolo



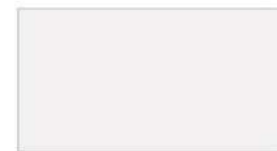
tavolo basso



sedia



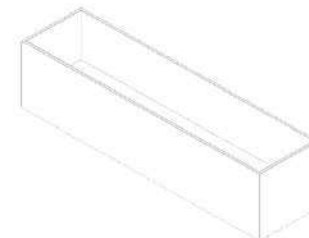
sedia B



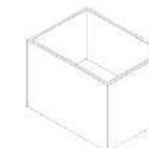
tenda



lunotto



fioriera A



fioriera B

i colori

R:250
G:244
B:238

R:240
G:232
B:224

R:214
G:202
B:191

R:155
G:138
B:123

I codici RGB sono indicativi: il tessuto dovrà avvicinarsi il più possibile al colore scelto, in accordi con gli uffici comunali preposti.

ELEGANZA

lo stile eleganza

San Piero in Bagno
lo stile eleganza 3.2

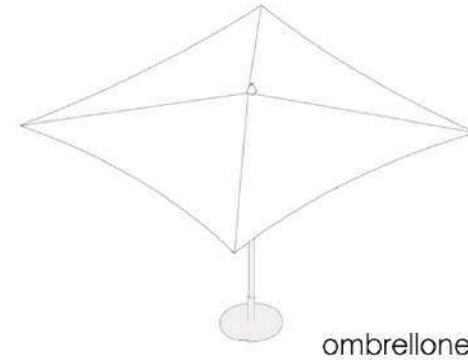
i materiali

tessuto

legno

ferro

gli arredi



ombrellone



tavolo



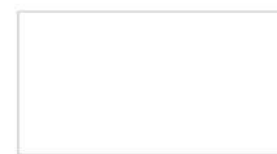
tavolo basso



sedia



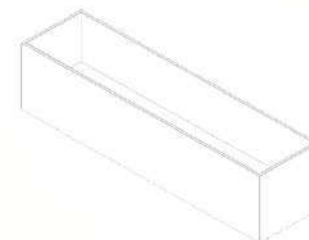
sedia B



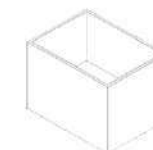
tenda



lunotto



fioriera A



fioriera B

i colori

ipè

N.B: i legni selezionati possono essere sostituiti da altre essenze che mantengano una simile resa cromatica.

N.B: la struttura dell'ombrellone può essere in un misto ferro-legno.

ELEGANZA

lo stile eleganza

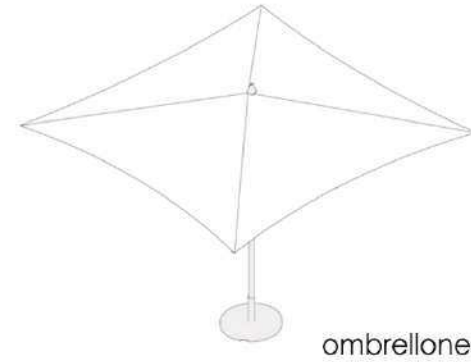
i materiali

tessuto

legno

ferro

gli arredi



ombrellone



tavolo



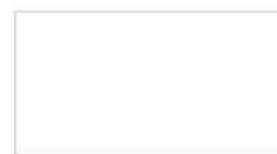
tavolo basso



sedia



sedia B



tenda



lunotto



fioriera A



fioriera B

i colori

grigio
antracite

N.B: la struttura dell'ombrellone
può essere in un misto ferro-legno.

ELEGANZA

la fioriera

San Piero in Bagno
lo stile eleganza 3.2

la fioriera si distingue in due tipologie:

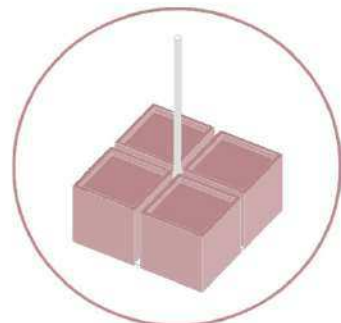
- A dimensioni 50x200cm con altezza compresa tra 50 e 100cm.
- B dimensioni 50x50cm con altezza compresa tra 50 e 100cm

la tipologia A si presta maggiormente all'uso come arredo verde con distanziamento minimo di 120cm tra gli elementi al fine di evitare la perimetrazione delle concessioni.

la tipologia B si presta maggiormente all'uso come contrappeso per ombrelloni.

grigio
antracite

effetto
corten



Ombrellone e Fioriera

la fioriera in unione con il contrappeso dell'ombrellone costituisce una struttura di sostegno dell'ombrellone che non necessita di strutture fondative invasive per le preesistenze.

Spiraea prunifolia Plena
fiori bianchi alta fino a 100cm



Gillenia trifoliata
fiori bianchi alta fino a 60 cm



Nandina
foglie rosse alta fino a 80cm



Photinia fraseri nana
foglie rosse alta fino a 60cm



ELEGANZA

il paravento

San Piero in Bagno
lo stile eleganza 3.2

dimensioni: min 10x100cm; max 10X200cm
altezza: min 100 cm; max 200cm con secondo vetro sollevato.

grigio
antracite

effetto
corten

Paravento modulare

il paravento può essere provvisto di struttura modulare in grado di aumentare l'altezza del paravento massimizzando la superficie protettiva

Pannello opaco riscaldato

il paravento può ospitare al proprio interno un sistema di riscaldamento in modo da limitare gli oggetti riscaldanti esterni.

Paravento su pedana

il paravento strutturalmente si adatta all'uso su pedana costituendo con essa un unico elemento strutturale



ELEGANZA

individuazione piazze di intervento

San Piero in Bagno
inquadramento: le piazze di San Piero in Bagno

3.3



1. piazza s.
allende



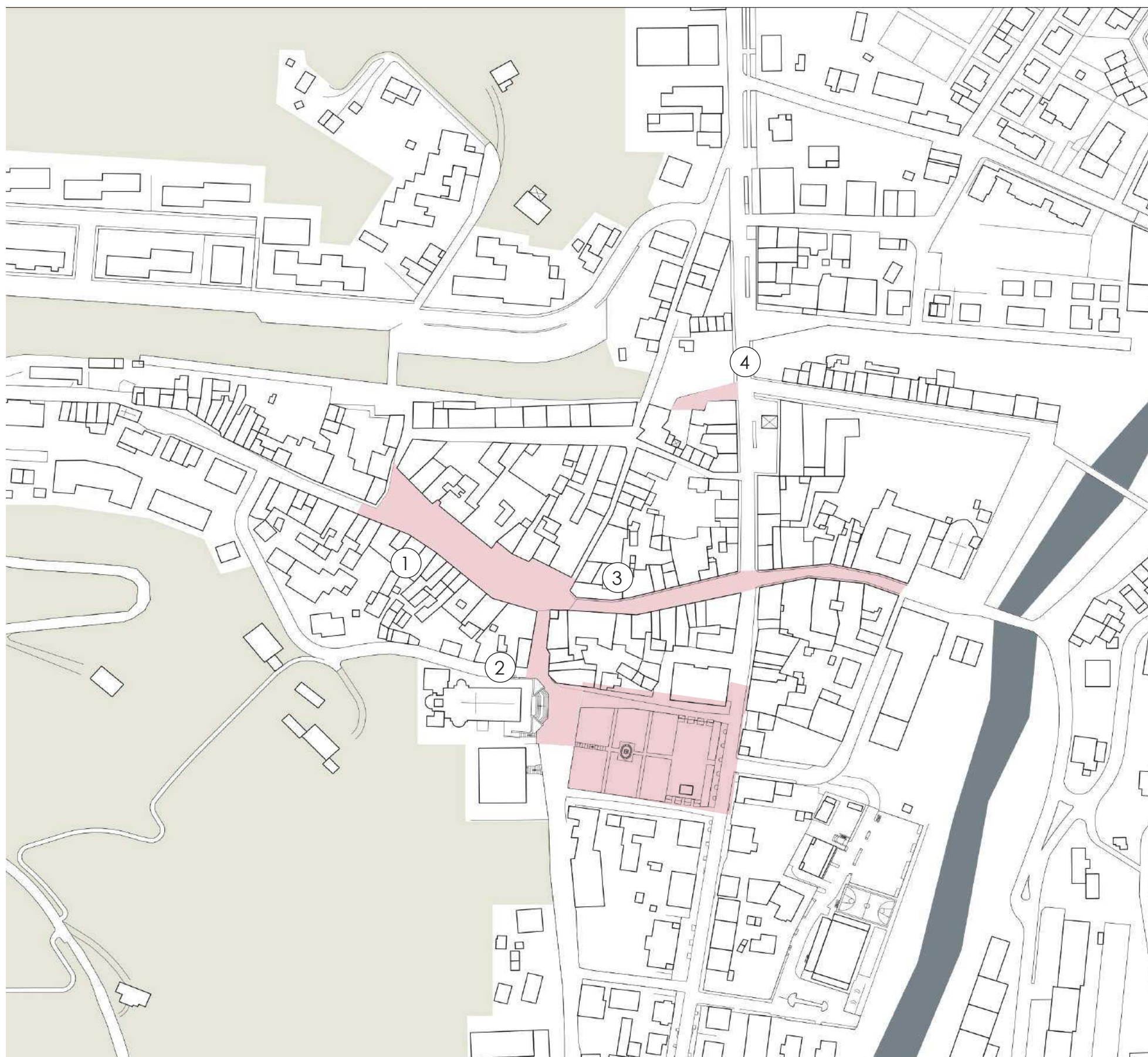
2. via pascoli/
largo moutiers



3. via garibaldi/
via marconi



4. via del rio



N.B: l'analisi fatta con il presente abaco si applica con le stesse logiche anche a tutte le altre zone del centro storico ove sia no presenti attività commerciale precedenti alla data di approvazione del pesente abaco e del regolamento comunale

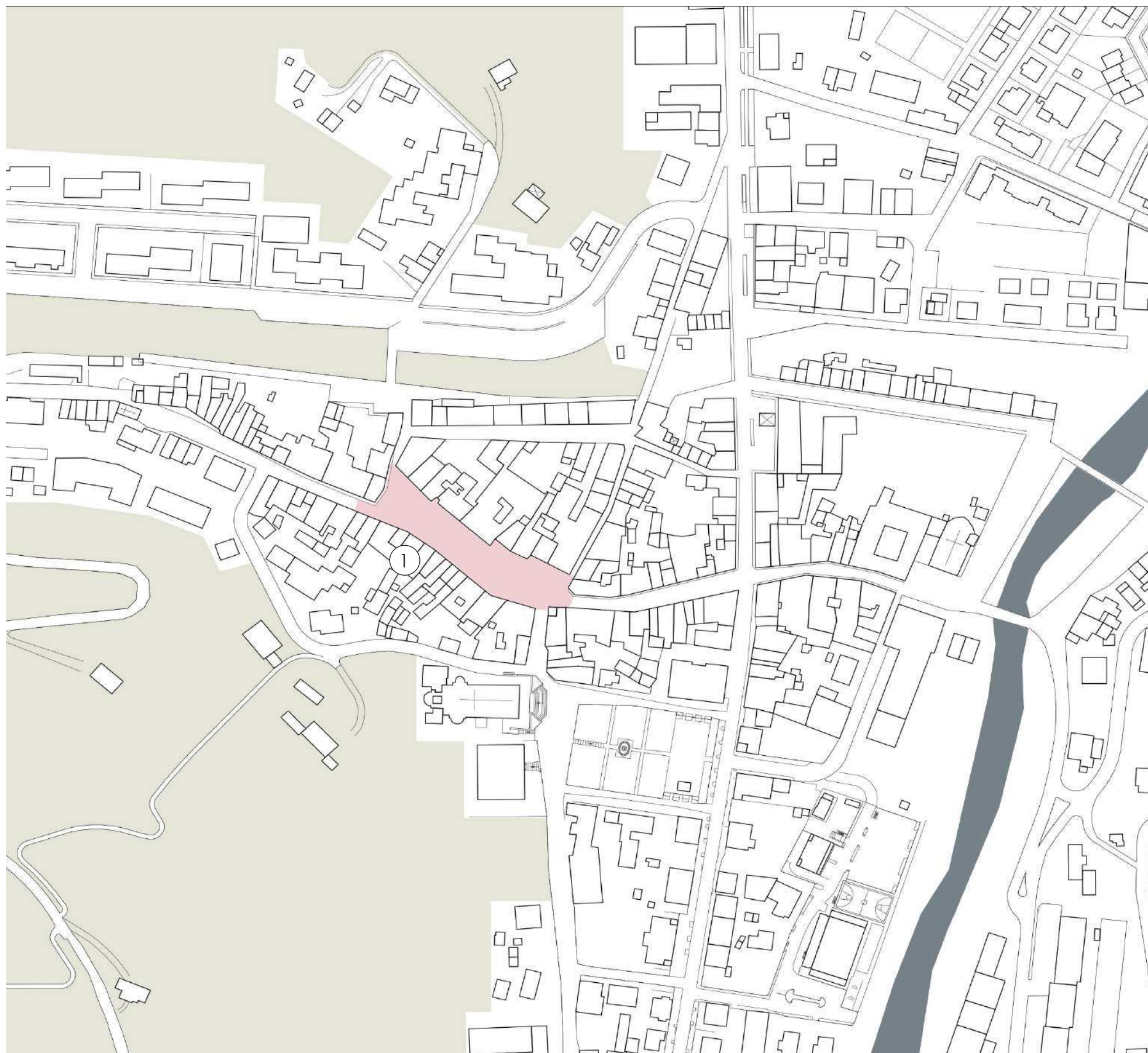
piazza S. Allende

San Piero in Bagno
piazza S.Allende

3.4



1. piazza s.
allende



piazza S. Allende

San Piero in Bagno
piazza S.Allende 3.4



Superfici Dehor

1. 95,70 mq

2. 10,00 mq

3. 1,84 mq



LIVELLO 2E

sedie, tavolini ed ombrelloni

LIVELLO 2F

sedie, tavolini ed ombrelloni

LIVELLO 3C

sedie, tavolini, ombrelloni
e pedane



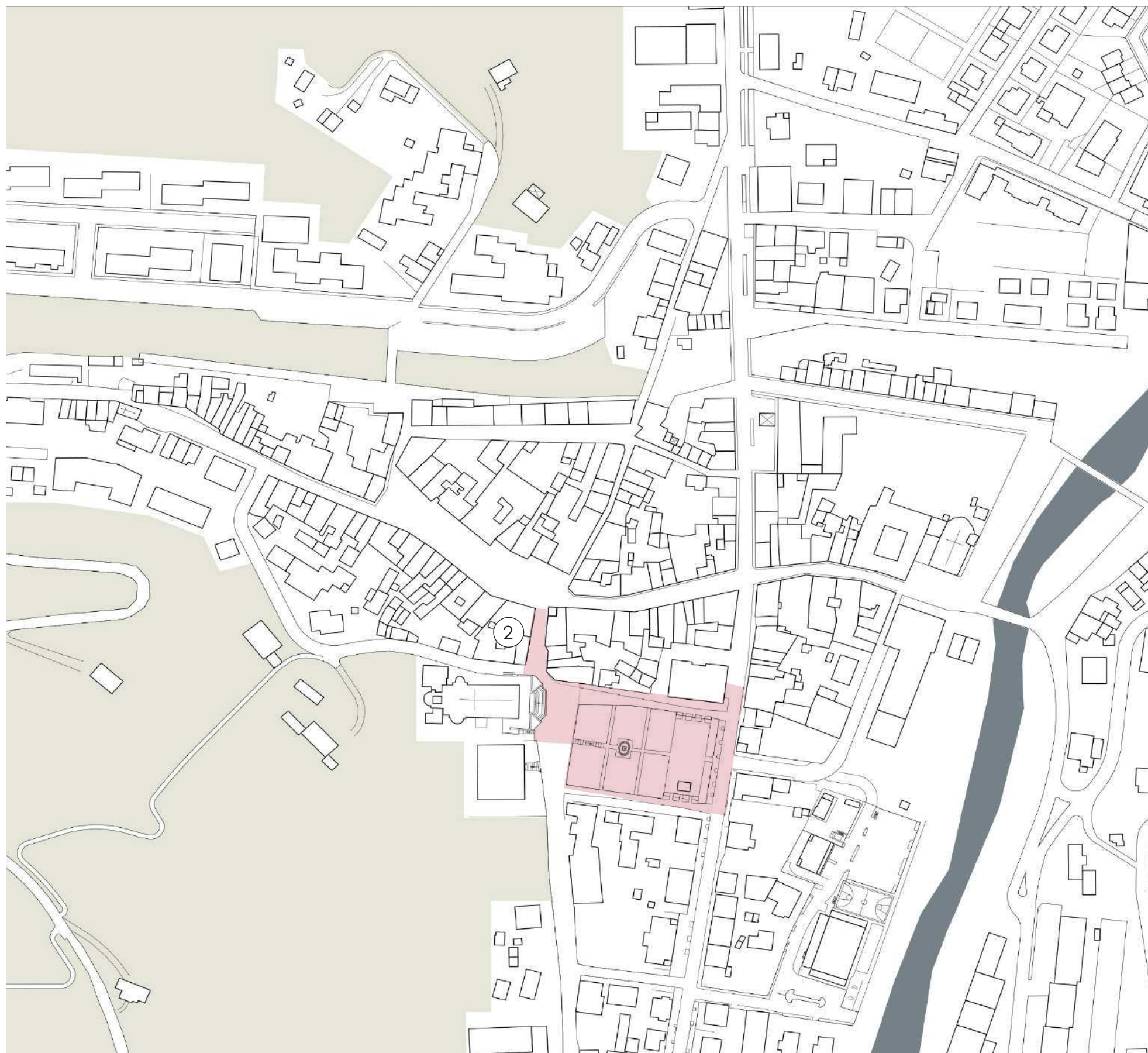
via Pascoli/largo Moutiers

San Piero in Bagno
via Pascoli/largo Moutiers

3.5



2. via pascoli/
largo moutiers



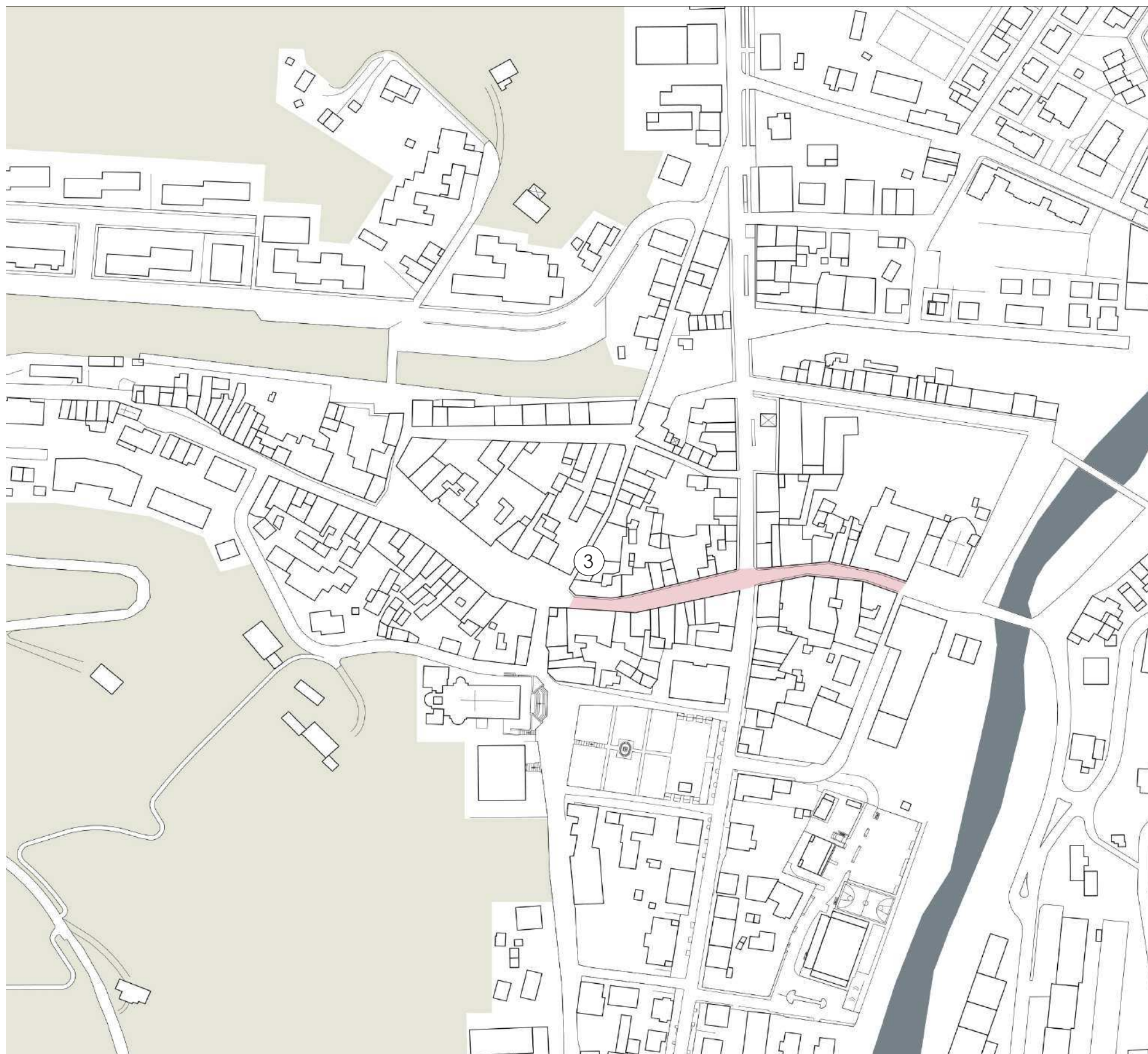








3. via garibaldi/
via marconi









4. via del rio



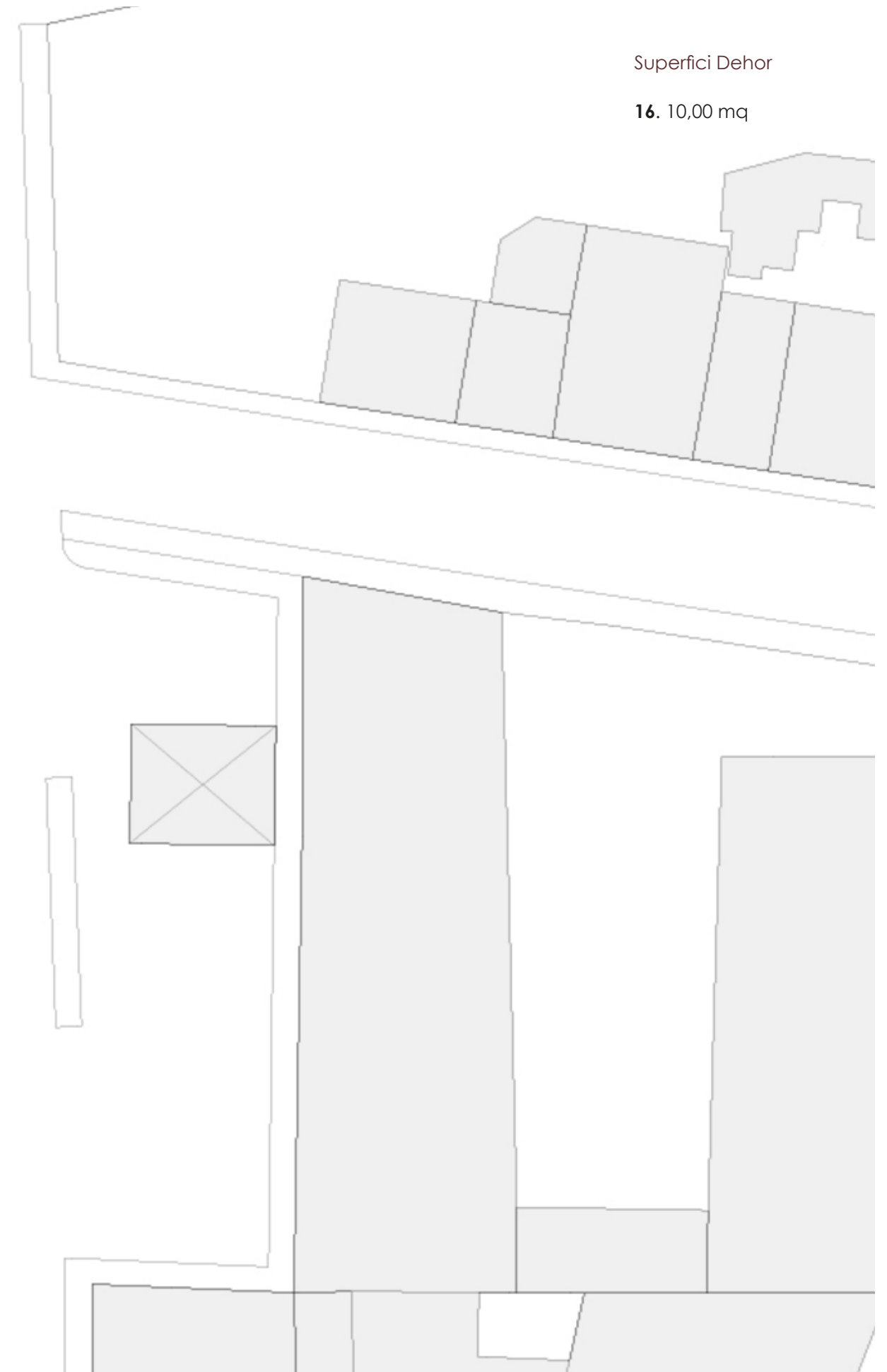
via del Rio

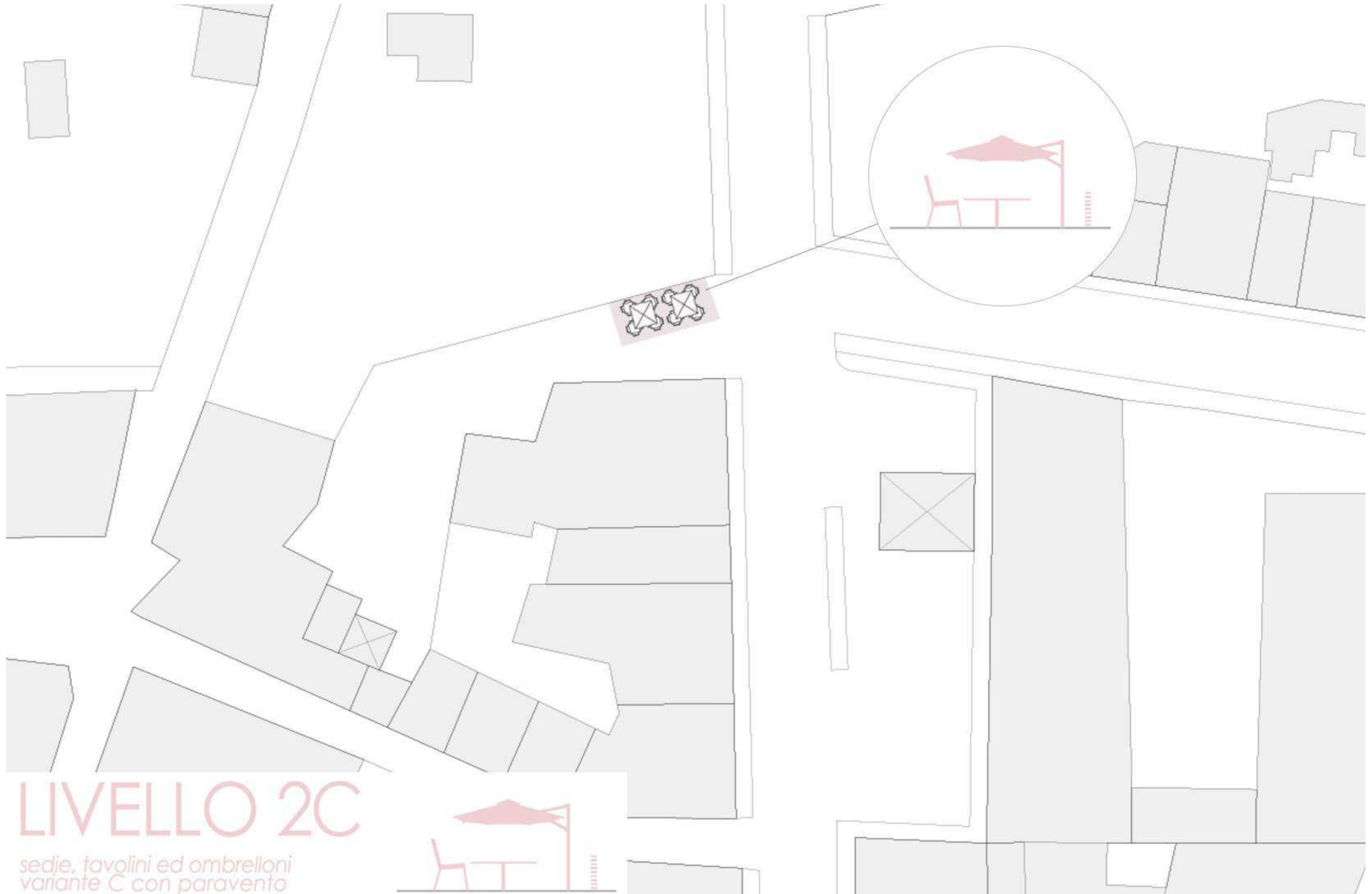
San Piero in Bagno
via del Rio

3.7

Superfici Dehor

16. 10,00 mq





LIVELLO 2C

sedie, tavolini ed ombrelloni
variante C con paravento